



Direzione Generale

prot. 182

31 MAG 2017

Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per
la Lombardia
Via Marina, 5
20121 MILANO

Presidente Collegio Sindacale ASST
Melegnano e della Martesana
SEDE

E, p.c.

Direzione Generale Welfare
Regione Lombardia
SEDE

A mezzo PEC: lombardia.controllo5@corconticert.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: controllo sulla gestione dei contratti pubblici degli enti del SSR. Chiarimenti e controdeduzioni alla bozza di relazione sulla "gestione delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti di mensa, pulizia e lavanolo attivi nell'arco temporale 2013-2015" – ASST Melegnano e della Martesana. Rif. Prot. n. 0009713-18/05/2017- SC_LOM-T87-P.

Il sottoscritto Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, nato a Catania, il 04/10/1963, nella sua qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, con sede legale a Vizzolo Predabissi in via Pandina, 1

PREMESSO CHE

- in data 19/5/2017 perveniva la nota in oggetto emarginata con la quale la Corte dei Conti chiedeva chiarimenti ed eventuali controdeduzioni alla bozza di relazione sulla gestione delle procedure di esecuzione dei contratti di mensa, pulizia e lavanolo, concedendo termine fino al 31 maggio per l'invio, corredati da eventuale documentazione a supporto;

DATO ATTO CHE

- la relazione finale sarà successivamente approvata collegialmente, previo contraddittorio con l'Amministrazione interessata, nell'adunanza pubblica del 6 giugno p.v.

ESPONE

quanto segue, a chiarimento e controdeduzione alle osservazioni della Magistratura contabile.

CONTRATTO DI LAVANOLO.

- **Per ciò che riguarda il mancato invio del precedente contratto:** L'ASST di Melegnano non ha trasmesso il contratto stipulato a seguito della delibera n. 512/2009 in quanto era prassi far sì che il capitolato d'appalto, sottoscritto dalle parti, tenesse luogo di contratto.
- **Per ciò che riguarda la costituzione del deposito cauzionale e la polizza assicurativa** richiesta in sede di gara, si specifica che la cauzione è stata a suo tempo consegnata all'Azienda e se ne allega copia (All. 1). La polizza assicurativa non è stata rinvenuta.
- **In relazione alla proroga del contratto** si espone quanto segue: l'originario affidamento comprendeva il periodo 01/11/2009- 31/10/2014. L'Ufficio Gare, in vista della scadenza citata aveva ipotizzato l'avvio di una procedura autonoma nei mesi di agosto/settembre 2014, tant'è che era stata predisposta una bozza di relazione tecnico-illustrativa (All. 2). Questa prima intenzione, tuttavia, non si perfezionava in quanto l'Azienda si determinava in ordine ad una gara aggregata, auspicando che il capofila fosse l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, tant'è che la procedura era stata prevista nella programmazione interaziendale ed è rilevabile dall'aggiornamento, comunicato a Regione Lombardia in data 30 settembre 2014 dal Coordinatore del Consorzio Interaziendale per gli Acquisti (All. 3). Dopo l'invio di detta programmazione, tuttavia, gli accordi tra i due Enti si modificavano, come si evince dalla corrispondenza fra i due Uffici Approvvigionamenti (All. 4), a favore di una gara autonoma espletata dal solo Fatebenefratelli, contenente clausola di adesione postuma di cui, in effetti, successivamente l'Azienda Ospedaliera di Melegnano fruiva. L'origine delle proroghe di cui è stato oggetto il contratto di lavanolo è, dunque, da ricercarsi nell'oggettiva difficoltà di programmazione, anche a livello consortile, di gare aggregate. Si sottolinea, peraltro, come il citato tema sia stato (e continui ad essere) argomento di attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti, posto che – tanto in forza della legislazione nazionale quanto di quella regionale- oramai le gare autonome rappresentano un'ipotesi residuale di affidamento, a vantaggio pressoché esclusivo delle gare aggregate. A ciò si aggiunga che la complessità di affidamento di un servizio simile, ad alto impatto di manodopera, difficilmente avrebbe potuto essere concesso tramite un "affidamento-ponte". Si sottolinea, infatti, che appalti di questo genere (e la medesima osservazione vale anche per il servizio di pulizia e di ristorazione) comprendono anche l'esecuzione di attività aggluntive (per esempio: adeguamento dei locali; esecuzione di opere aggiuntive; assunzione di personale o ricollocamento di quello uscente in esecuzione delle c.d. "clausole sociali" ed a garanzia di istanze sindacali spesso molto pressanti anche sulla Committenza; garanzia di rispetto del costo del lavoro) che non rendono facile l'avvio di una gara per un breve periodo di tempo quale, appunto, sarebbe un affidamento-ponte. In altre parole, è significativamente improbabile vedere la partecipazione a gare di questo tipo, se bandite per un breve periodo, in quanto la mole di investimenti e di attività richiesti ai concorrenti sarebbe di gran lunga superiore al beneficio di ottenere una commessa che copra soltanto il tempo tecnico necessario all'espletamento della vera e propria gara, pluriennale. I concorrenti, infatti, non vedrebbero ammortizzati gli investimenti e verosimilmente non parteciperebbero. L'unica alternativa, dunque, rimane la proroga, anche in considerazione della circostanza che le gare per servizi di questo tipo, soprattutto se aggregate, scontano tempi di aggiudicazione molto lunghi, al netto di

eventuali ricorsi. A ciò si aggiunga, nel caso specifico, che il possibile ritardo sulla programmazione della gara è da imputarsi anche al commissariamento dell'Azienda Ospedaliera, avvenuto nel mese di maggio 2014 ed all'insediamento di un nuovo dirigente all'Ufficio Gare soltanto in data 14/7/2014.

- Per quanto riguarda la valutazione di congruità del costo unitario della proroga del servizio di lavanolo rispetto ai parametri di riferimento elaborati dall'ANAC, si sottolinea che, come peraltro già comunicato a Codesta Eccellentissima Corte con PEC 14/4/2015 (All. 5), in linea generale, i prezzi di riferimento ANAC non sono confrontabili con quelli praticati all'Azienda di Melegnano. Per ottenere valori omogenei e per potere effettuare la comparazione, occorrerebbe scorporare la quota assorbita dal costo del personale, dalla logistica, dagli investimenti che, a detta della stessa ANAC e pur ammettendo che il servizio di lavanolo abbia "caratteristiche molto eterogenee", non sarebbero statisticamente significativi. Pertanto si ritiene che, pur dovendo confermare il prezzo del servizio di lavanolo pari ad € 6,27 per giornata di degenza (€ 5,31 per day hospital e per dialisi), non si possa tenere conto del prezzo medio ANAC di € 3,50 per giornata di degenza, ma occorra più propriamente fare riferimento al prezzo mediano di € 4,20 anche questo indicato da ANAC. Questo, a detta della stessa Autorità, costituisce un utile termine di confronto in tutti quei casi in cui il prezzo di riferimento, che per sua natura costituisce una misura sintetica dei prezzi comunicati, non riesca pienamente a dar conto dell'eterogeneità, anche qualitativa, dei beni e servizi acquistati. Pur prendendo atto della differenza di metodo utilizzata in sede di deliberazione n. 689 del 31/10/2014 rispetto a quello di ANAC, si ritiene che il prezzo deliberato sarebbe stato comunque abbastanza in linea con la mediana ANAC (€ 4,20/giornata di degenza) come di seguito illustrato:

TABELLA 1

A	B	C	D	E	F
Prezzo offerto in gara a giornata di degenza	Importo fatturato biancheria e materasseria 1° semestre 2012	Costi logistica e importi materasseria 1° semestre 2012	"Peso" percentuale dei costi di logistica e materasseria sull'importo unitario 1° semestre 2012	Costi di logistica e materasseria sull'importo unitario 1° semestre 2012	Importo della giornata di degenza al netto dei costi di logistica e materasseria sull'importo unitario 1° semestre 2012
€ 6,27	€ 652.600,00	€ 247.500,00	26,50%,	€ 1,66155	€ 4,60 (A-E)

Come si vede, anche volendo procedere secondo il descritto ragionamento, i prezzi si discostano di soli € 0,40 rispetto alla mediana ANAC.

Ciò detto, di seguito si propone una tabella di confronto dei valori riportati nella delibera di aggiudicazione e di quella di proroga, nella quale era contenuto, a titolo di verifica della congruità dei prezzi rispetto al valore ANAC, un conteggio del costo per giornata di degenza che viene qui di seguito integrato a completamento delle voci non esposte, che sono state stimate in base ad ipotesi formulate a partire dal valore di aggiudicazione originale:

TABELLA 2

Delibera n. 689/14 (proroga)	Delibera n. 580/09 (aggiudicazione)
Spesa per la sola biancheria piana sostenuta nel 1° semestre 2012: => € 405.100,00 oltre iva (B-C della Tabella 1) Spesa per materasseria => € 91.800,00 oltre iva Spesa per logistica interna => € 155.700,00 oltre iva Spesa per divise operatori sanitari nel 1° semestre 2012: => € 213.800,00 oltre iva	Importo annuo <u>di aggiudicazione</u> comprendente: noleggio della biancheria piana e confezionata (divise del personale), della materasseria e della logistica
€ 866.400,00 oltre iva per il 1° semestre 2012, fatturato reale in base alle giornate di degenza (ordinarie, DH e dialisi) effettivamente realizzate nel periodo. TOTALE <u>SPESA</u> SEMESTRALE, IVA INCLUSA € 1.057.008,00	€ 1.761.106,00 IVA inclusa

A migliore spiegazione della difficoltà di comparare le voci di prezzo, impostate su parametri diversi da quelli previsti nella gara della scrivente ASST, si aggiunga che nel documento contenente i prezzi di riferimento 2012 (All. 6) ANAC ha fornito le categorie utente "paziente" calcolato a kg e a giornata di degenza; l'utente "dipendente" calcolato a kg e "ad operatore sanitario al giorno"; mentre i prezzi al kg devono essere intesi "non comprensivi di noleggio" e "ad operatore sanitario al giorno" devono essere intesi "comprensivi di noleggio" su base annua di 365 giorni.

Si tenga, infine, presente che le giornate di degenza variano al variare degli anni presi in considerazione, mentre il prezzo offerto in gara è rimasto fisso (al netto della rinuncia agli adeguamenti ISTAT di cui alla nota di Servizitalia prot. 563 del 17/10/14).

Il nuovo contratto.

Con riferimento al nuovo contratto, si conferma l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva nonché la produzione della polizza assicurativa, allegate (All. 7 e All. 8).

- **Per quanto riguarda la corretta esecuzione**, premesso che trattasi di capitolato redatto da altra Azienda e che questa Azienda, nella redazione del contratto, si è attenuta ai termini del capitolato, si prende atto di quanto segnalato da questa Ecc.ma corte e si precisa che:
 - Verrà posta cura nei prossimi capitolati nell'utilizzo di termini "rescissione", "recesso" e "indennizzo"
 - esiste una procedura interna che disciplina nel dettaglio i compiti del DEC e le competenze interne. Ad ogni buon conto questa Azienda verificherà puntualmente che nei capitolati redatti in autonomia vengano inseriti maggiori precisazioni in ordine alle

competenze interne ed alle procedure da eseguire e venga inserita la previsione di specifici adempimenti con la penale correlata;

- **Per ciò che riguarda il risparmio** conseguito con nuovo contratto di cui alla delibera n. 551/15 si precisa che:
 - Nella precedente gara si utilizzava il criterio della sola giornata di degenza (importo forfettario), mentre con la nuova gara i criteri sono più specifici, rendendo più puntuale il calcolo del costo. Infatti nella nuova gara la biancheria piana è stata calcolata a giornata di degenza; la biancheria confezionata a giornata di presenza, la materasseria per il n° dei posti letto moltiplicato per i giorni solari;
 - È noto, anche in letteratura, che l'aggregazione dei fabbisogni fra più aziende, anche attraverso il metodo della clausola di adesione ex post, permette un risparmio.
- **Nell'importo del nuovo contratto** (€ 3,97) è stato conteggiato il prezzo unitario per la biancheria confezionata (divise del personale) che però ANAC considera separatamente con un prezzo a giornata di presenza pari ad € 0,59 (mediana: € 0,79). Infine, la somma delle varie voci che compongono il prezzo del nuovo contratto (si veda tabella a pagina 4 della bozza di relazione della Corte) è stata fatta considerando il prezzo per la materasseria pari ad € 0,54, come indicato nel contratto, prezzo invece diverso da quello offerto da Servizi Italia pari a € 0,45. Si è trattato di un refuso, di un errore materiale di scrittura contenuto nel contratto, in quanto l'offerta economica della nuova gara per il servizio di materasseria è, come detto, di € 0,45 (All. 9). Pertanto, sommando € 3,97 a € 0,45 si arriva a € 4,42 che non è troppo lontano dalla mediana ANAC di 4,20 e nemmeno troppo distante dal precedente conteggio di € 4,60. Si provvederà a rettificare l'articolo del contratto e la tabella dedicati al prezzo del servizio.
- **Per quanto riguarda le variazioni ed estensioni del contratto**, premesso che trattasi di capitolato redatto da altra Azienda e che questa ASST, nella redazione del contratto, si è attenuta ai termini del capitolato, si precisa ad ogni buon conto che anche in presenza di contenuti diversi da quelli legislativamente previsti, opera comunque l'eterointegrazione del contratto;
- **Per quanto riguarda il rilievo sulle modalità di fatturazione e pagamento**, questa ASST NE prende atto e farà tesoro di quanto esposto dal Collegio per migliorare. In particolare, nei prossimi contratti sarà prestata maggiore cura agli aspetti indicati anche se sugli stessi, in caso di loro lacunosità, interviene l'integrazione da parte della normativa nazionale, di carattere imperativo. Infine, si ritiene utile ricordare che questa ASST fa parte del sistema integrato regionale che vede Finlombarda quale soggetto titolato, a seguito di delega regionale, all'effettuazione dei pagamenti di fatture emesse dai fornitori delle Aziende sanitarie e da queste liquidate al termine delle operazioni di controllo di conformità della fornitura. Queste vengono poi trasmesse all'interno del sistema denominato G3S a Finlombarda, che provvede al pagamento, per conto delle Aziende socio sanitarie lombarde.
- **Per quanto riguarda il mancato invio alla Corte della delibera di transazione** ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 289/2002, si precisa che le Aziende Sanitarie non hanno un meccanismo di riconoscimento del debito fuori bilancio analogo a quello previsto per gli Enti locali dall'articolo 194 del TUEL. Pertanto, dal momento che la delibera di transazione non è da considerarsi "provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio" ai sensi della citata legge 289/2002, la medesima non è stata trasmessa. Si fa ancora presente che le risorse per la transazione non sono state rinvenute extra bilancio, in quanto la copertura finanziaria è attestata dalla delibera.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

- Per quanto riguarda la mancata indicazione, nella delibera di aggiudicazione, dei prezzi unitari dell'offerta, si precisa che l'appalto era stato, a suo tempo, aggiudicato "a corpo" e non "a misura". Ecco spiegato, dunque, il canone che deriva dallo sconto del 10% praticato sulla base d'asta.
- Quanto al mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio prefissato dal legislatore nel 10% ed alla mancata indicazione, in delibera, delle eventuali misure alternative indicate dalla Regione Lombardia, si rinvia a quanto già comunicato a Codesta Corte con PEC 14/4/2015 (si veda il già menzionato All. 5) in ordine all'esame del questionario sul bilancio di esercizio 2013. In sintesi: l'art. 15, comma 13 lettera a) del d.l. 95/12, convertito in legge n. 135/12 facoltizza le Regioni a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa con misure alternative ai c.d. "tagli lineari", purché nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Molteplici, in effetti, sono state le direttive regionali pubblicate all'indomani dell'emanazione del d.l. 95/12 e della sua conversione in legge (si pensi, ad esempio, alla DGR 4334 del 26/10/2012, alla DGR 4172 del 10/10/2012 o, infine, alla DGR 4228 del 25/10/2012). Tuttavia, in ciascuna delle citate delibere non si fa espresso riferimento a "misure alternative", ma si richiamano le indicazioni di contenimento già note quali, ad esempio, l'utilizzo obbligatorio delle convenzioni CONSIP o ARCA, l'utilizzo delle gare aggregate e del MEPA per gli acquisti sottosoglia.

La prima indicazione di "misure alternative" si hanno nella DGR 3976 del 06/08/12 la quale, nell'allegato 6, si riferisce alla programmazione quale criterio diverso dalla riduzione lineare cui attingere nei limiti del possibile e senza pregiudizi alla salute del paziente, oppure alla riduzione tramite l'istituto della sottrazione, già prevista dalla normativa di settore col nome di quinto d'obbligo.

Ma è solo con il c.d. "Libro Bianco" della sanità, del 30/6/2014 che la Regione Lombardia ha fatto della programmazione il primo vero criterio di riduzione della spesa pubblica, affiancandola all'obiettivo di garanzia del livello dei LEA.

Pertanto, richiamando sul tema della programmazione e sulle relative difficoltà di portarla a regime, quanto già sopra espresso per il contratto, nella delibera non si sono esplicitate misure alternative. Tuttavia si fa presente che confrontando i valori del Budget 2013 con i valori del bilancio 2013 sulla macrocategoria "beni e servizi", si è comunque conseguito il risparmio di cui alla Tabella 3 della presente relazione.

- Per quanto riguarda la congruità dei prezzi di aggiudicazione costituenti la base del rinnovo, si dà subito comunicazione della circostanza per cui la proroga/rinnovo dell'appalto, avvenuta con deliberazione n. 362 del 15/5/2013 ha dato avvio ai lavori di una Commissione d'inchiesta regionale. Come si evince dall'allegato stralcio dei lavori conclusivi della predetta Commissione, che ha valutato essere stato corretto l'operato dell'Ente, (All. 10), il prezzo di fornitura del servizio risulta essere congruo rispetto al prezzo di riferimento pubblicato il 01/11/2012 e aggiornato ad aprile 2012 dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). La rilevazione dei costi dei servizi delle Aziende Sanitarie lombarde, inoltre, riferita al primo semestre 2012, elaborata dall'Osservatorio Servizi della Regione Lombardia, assegnava all'AO di Melegnano, relativamente al servizio di pulizia e sanificazione, un indice di virtuosità pari a 61 punti compresi tra due valori di riferimento: cento (scostamento minimo dal costo teorico del servizio – risparmio) e zero (scostamento massimo del costo teorico del servizio – sovra costo). La UO Approvvigionamenti ha rinegoziato i contratti con le società fornitrici ottenendo una percentuale media di risparmio, per il triennio di rinnovo contattuale, pari al 9,04%.

- **Per quanto riguarda la spesa**, gli accordi contenuti nel verbale di negoziazione del 20/3/2013, propedeutici al rinnovo triennale dell'appalto impegnavano le parti, tra l'altro, ad un contenimento dei servizi supplementari di pulizia entro €155.169/anno (€127.188 + IVA), pari a circa € 465.000 per il triennio. In effetti la spesa, ben più alta, riportata nella citata deliberazione transattiva del Commissario Straordinario n. 901/2014 si riferiva ad "attività aggiuntive e prestazioni straordinarie non prevedibili, per far fronte a necessità urgenti (spandimenti, rovesciamenti, rotture, cadute di materiale, ecc), nonché ad attività logistiche svolte con personale esterno". Quest'ultima voce, in particolare, non inclusa nel verbale di negoziazione di cui sopra, si riferisce alla sostituzione temporanea, divenuta negli anni sempre più rilevante, di personale per la copertura di servizi essenziali al funzionamento dell'Azienda quali portinerie, centralini ed altre attività di supporto operativo nei magazzini aziendali e nei reparti, per circa € 170.000 nel 2014. Nonostante la previsione di contenimento, in realtà i servizi extra contratto non si sono ridotti nella misura auspicata, ed anzi se ne sono aggiunti di nuovi per ulteriori motivate esigenze espresse dalle Direzioni Mediche di Presidio¹ di cui si riportano i principali a titolo esemplificativo: il flussaggio di acqua calda sanitaria (per un importo di circa € 54.000), prima svolto da altra società a costi superiori, e l'attivazione d'urgenza del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera presso la Comunità Protetta di Trezzo sull'Adda (da gennaio 2013 a novembre 2014, con una spesa di circa € 111.000) in sostituzione di altro gestore, a seguito di rescissione contrattuale.

Ciò premesso, la transazione ha, pertanto, riguardato tutte quelle attività extra contratto svolte nel periodo gennaio 2012-novembre 2014 eseguite e fatturate dalla società (oltre a stima del mese di dicembre 2014) che fino ad allora non erano state liquidate e pagate in quanto prive di provvedimento amministrativo autorizzativo. Gli importi di cui alla deliberazione n. 901/2014 sono pertanto il risultato del riepilogo, debitamente verificato dai competenti Uffici, delle fatture emesse alla data di riferimento, decurtate dell'utile di impresa complessivo pari al 2,9329% corrispondenti ad € 26.548,057) con espressa rinuncia ad interessi di mora e adeguamento ISTAT.

- **Per quanto riguarda il mancato invio alla Corte della delibera di transazione** ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 289/2002, si precisa che le Aziende Sanitarie non hanno un meccanismo di riconoscimento del debito fuori bilancio analogo a quello previsto per gli Enti locali dall'articolo 194 del TUEL. Pertanto, dal momento che la delibera di transazione non è da considerarsi "provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio" ai sensi della citata legge 289/2002, la medesima non è stata trasmessa. Si fa ancora presente che le risorse per la transazione non sono state rinvenute extra bilancio, in quanto la copertura finanziaria è attestata dalla delibera.

Contratto e fase esecutiva

- **Per quanto riguarda il mancato invio del contratto**, si precisa che il faldone che lo conteneva è stato sottoposto a sequestro da parte della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine e non se ne trova copia;
- **Per quanto riguarda la polizza relativa all'appalto**, se ne allega copia (All. 11);
- **Per quanto riguarda le variazioni ed estensioni del contratto**, premesso che trattasi di capitolato redatto da altra Azienda e che questa Azienda, nella redazione del contratto, si è

¹ Si pensi che, solo nell'anno 2015, l'importo fatturato per pulizie extra è stato pari a circa € 200.000,00 IVA inclusa

attenuta ai termini del capitolato, si precisa che anche in presenza di contenuti diversi da quelli legislativamente previsti, opera comunque l'eterointegrazione del contratto;

- Per quanto riguarda il rilievo sulle modalità di fatturazione e pagamento, questa ASST prende atto dei rilievi del Collegio, di cui farà tesoro per migliorare. In particolare, sarà prestata maggiore cura nei prossimi contratti agli aspetti indicati, anche se sugli stessi, in caso di loro lacunosità, interviene l'integrazione da parte della normativa nazionale, di carattere imperativo. Infine, si ritiene utile ricordare che questa ASST fa parte del sistema integrato regionale che vede Finlombarda quale soggetto titolato, a seguito di delega regionale, all'effettuazione dei pagamenti di fatture emesse dai fornitori delle Aziende sanitarie e da queste liquidate al termine delle operazioni di controllo di conformità della fornitura. Queste vengono poi trasmesse all'interno del sistema denominato G3S a Finlombarda, che provvede al pagamento, per conto delle Aziende socio sanitarie lombarde.
- Per quanto riguarda il minore risparmio conseguito tra quello previsto nel verbale del 20/3/2013 e la deliberazione n. 362 del 15/5/2013, si precisa, come già detto, che pur non avendo centrato l'obiettivo del risparmio del 10%, confrontando i valori della macroarea "Beni e Servizi" anno 2013 si evince un risparmio pari a € 1.605.000 rispetto all'anno 2012 e pari a € 658.000 rispetto al preventivo 2013, come da tabella estrapolata dai dati ufficiali di bilancio 2013:

Tabella 3

Categorie Beni e Servizi	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Delta bilancio cons 2013 vs Preventivo 2013	Delta bilancio cons 2013 vs cons 2012
Altri Beni e Serv	50.411	49.598	47.604	-1.994	-2.807
Beni Sanitari	17.466	16.595	17.079	484	-387
Collaborazioni	11.061	11.858	12.486	618	1.425
Dispositivi Medici	14.299	14.229	14.463	234	164
Totale complessivo	93.237	92.290	91.632	-658	-1.605

- La polizza aggiuntiva prevista dagli articoli 8 e 34 del vecchio capitolato non è stata rinvenuta. Si tenga tuttavia presente, come già detto, che il faldone era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'attività di indagine.

Controllo su corretta esecuzione.

- Per quanto riguarda le segnalazioni sugli articoli del contratto relativi agli inadempimenti, si prende atto di quanto segnalato dal Collegio. Sarà cura dell'Azienda applicare i suggerimenti della Magistratura contabile verificando che l'utilizzo di termini "rescissione", "recesso" e "indennizzo" sia appropriato. Questa Azienda verificherà puntualmente che nei capitolati redatti in autonomia vengano inseriti maggiori precisazioni in ordine alle competenze interne ed alle procedure da eseguire e venga inserita la previsione di specifici adempimenti con la penale correlata.

Variazioni ed estensioni del contratto.

- Si prende atto del rilievo, pur precisando che anche in presenza di contenuti diversi da quelli legislativamente previsti, opera comunque l'eterointegrazione del contratto.

RISTORAZIONE DEGENTI E DIPENDENTI.

- **Per quanto riguarda la modalità di aggiudicazione**, si è trattato di un appalto aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non al prezzo più basso.
- Il servizio di ristorazione Pellegrini (CIG 1145867F58) è stato oggetto di una verifica da parte dell'ANAC in data 23/11/2015 (All. 12). In quella sede il contratto, facente parte di un campione i cui dati erano stati elaborati con finalità di ricerca statistica, era stato segnalato a causa delle ripetute proroghe cui era stato sottoposto nel tempo. L'Autorità aveva dunque chiesto una motivata relazione e relativi allegati a supporto, tempestivamente trasmessi dalla scrivente amministrazione (All. 13) con indicazione degli strumenti attuati ad evitare il ripetersi dell'uso improprio delle proroghe. E' del 18/7/2013 la delega (All. 14) dell'allora Direttore Generale all'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli per la procedura aggregata del servizio di ristorazione, che sarà aggiudicata soltanto due anni più tardi.
- **Per quanto riguarda le proroghe formalizzate in ritardo rispetto alla precedente scadenza contrattuale ed al problema del titolo in base al quale il servizio è stato erogato e pagato**, con conseguente applicabilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, si prospetta quanto segue:
 - l'articolo 2042 del codice civile recita: "L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito". Nel caso di specie è possibile effettuare un giudizio prognostico sul tipo di azione che avrebbe esercitato il privato per ottenere il pagamento: non sarebbe certo stata un'azione di indebito arricchimento, stante la sua natura residuale, ma un'ingluzione di pagamento su credito portato da fatture, comprensivo di interessi e spese legali. Quindi, in quel caso, l'Azienda avrebbe avuto due alternative: non avendo mai potuto disconoscere il servizio reso (che, peraltro, è da inquadrarsi nei servizi pubblici essenziali, dovendo l'Ente garantire la ristorazione ai degenti ed ai dipendenti) se si fosse opposta al decreto ingiuntivo, non avrebbe avuto le prove per dimostrare che la richiesta di pagamento era infondata. Avrebbe, cioè, tenuto una condotta da "lite temeraria", da responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. (resistendo in giudizio quanto meno con colpa grave), rischiando la condanna non solo alla rifusione delle spese di controparte, ma anche all'indennizzo ex richiamato articolo 96 c.p.c. L'altra alternativa, in presenza di decreto ingiuntivo, era non opporsi e pagare la somma richiesta, sempre maggiorata di interessi e spese legali. Come si vede, dunque, il risultato sarebbe stato lo stesso, in quanto un esborso ci sarebbe stato comunque, ma senza transazione sarebbe stato ben più oneroso per le casse dell'Ente;
 - proseguendo nell'analisi dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento, si ricorda come l'articolo 2041 codice civile reciti: "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale". E' fuori dubbio che nel caso che ci occupa la "giusta causa" ci sarebbe stata e sarebbe stata individuata nella necessità di non interrompere il pubblico servizio.

Contratto e fase esecutiva

- **Per ciò che riguarda il mancato invio del precedente contratto**: L'ASST di Melegnano non ha trasmesso il contratto stipulato 2009 in quanto il capitolato d'appalto sottoscritto dalle parti tiene luogo di contratto.
- Si allegano i prezzi unitari relativi alla nuova gara (All.15);
- l'Azienda non è in grado di produrre le prove dell'avvenuta integrazione della cauzione definitiva, pur producendo l'integrazione alla polizza ex d. lgs. 163/06 (All. 16), così come non è in grado di produrre le prove dell'avvenuto rinnovo delle polizze assicurative.

Controllo su corretta esecuzione

- **Per quanto riguarda le segnalazioni sugli articoli del contratto relativi agli inadempimenti**, si prende atto di quanto segnalato dal Collegio. Sarà cura dell'Azienda applicare i suggerimenti della Magistratura contabile verificando che l'utilizzo di termini "rescissione", "recesso" e "indennizzo" sia appropriato. Questa Azienda verificherà puntualmente che nei capitolati redatti in autonomia vengano inseriti maggiori precisazioni in ordine alle competenze interne ed alle procedure da eseguire e venga inserita la previsione di specifici adempimenti con la penale correlata;
- **Per quanto riguarda l'integrazione della polizza ai nuovi minimi prescritti dal Codice degli Appalti**, si comunica che tale adempimento non è stato effettuato. Tuttavia si allega copia dell'escussione della cauzione definitiva della gara a suo tempo aggiudicata a Pellegrini.
- **Per quanto riguarda il rinnovo della polizza assicurativa "responsabilità civile"**, si comunica che tale adempimento non è stato effettuato.

Contenzioso pendente.

Per quanto riguarda il contenzioso pendente per mancato pagamento delle utenze, si allega l'elenco delle fatture il cui pagamento è stato bloccato (All. 17). Si allega, altresì, copia della cauzione definitiva della gara a suo tempo aggiudicata a Pellegrini (All. 18), escussa interamente a seguito dell'instaurarsi del contenzioso ancora pendente.

Infine, sulla mancata quantificazione – in delibera- dell'ammontare del credito portato dal mancato pagamento delle utenze, si precisa che lo stesso, data l'estrema complessità della vicenda è stato quantificato in successiva sede, ossia all'esito dei confronti avuti con il difensore di questa Azienda.

Tale ammontare è pari a € 1.357.541 (oltre IVA), o a tutto concedere pari ad € 1.087.005 (oltre IVA), se si dovessero prendere in considerazione le poste debitorie dell'Ente verso la società, da portare in compensazione.

Si allega, per migliore comprensione, la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Lodi (All. 19).

Nessuna segnalazione alla Corte dei Conti per omessa, periodica e tempestiva richiesta di tali somma nell'arco temporale di efficacia del contratto è stata fatta.

Infine, quanto al mancato invio alla Corte della delibera di transazione ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 289/2002, si precisa che le Aziende sanitarie non hanno un meccanismo di riconoscimento del debito fuori bilancio analogo a quello previsto per gli Enti locali dall'articolo 194 del TUEL. Pertanto, dal momento che la delibera di transazione non è da considerarsi "provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio" ai sensi della citata legge 289/2002, la medesima non è stata trasmessa.

Pagamenti.

- **Per quanto riguarda il rilievo sulle modalità di fatturazione e pagamento**, questa ASST prende atto dei rilievi del Collegio, di cui farà tesoro per migliorare. In particolare, sarà prestata maggiore cura nei prossimi contratti agli aspetti indicati, anche se sugli stessi, in caso di loro lacunosità, interviene l'integrazione da parte della normativa nazionale, di carattere imperativo. Infine, si ritiene utile ricordare che questa ASST fa parte del sistema integrato regionale che vede Finlombarda quale soggetto titolato, a seguito di delega regionale, all'effettuazione dei pagamenti di fatture emesse dai fornitori delle Aziende sanitarie e da queste liquidate al termine delle operazioni di controllo di conformità della

fornitura. Queste vengono poi trasmesse all'interno del sistema denominato G3S a Finlombarda, che provvede al pagamento, per conto delle Aziende socio sanitarie lombarde.

Il Direttore Generale

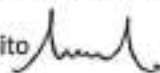
Dott. Mario Nicola Francesco Alparone



Il Direttore Amministrativo: D.ssa Valentina Elena Margherita Berni



Il Dirigente Affari legali: Avv. Maria Morabito





ALL. 1)

Asst Melegnano e
della Martesana - ARRIVO
N: 0003991/16 Del 08/03/2016
U.O.S. GESTIONE AZIENDALE PROCEDURE
Class: 1.6.5 Codice IPA: asstam
cod: asstam C.REG.PROT: RPB1

Spett. le
ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n. 1

20070 VIZZOLO PREDABISSI MI

c.a.: Responsabile S.S. Gestione Aziendale
delle Procedure di Gara
Avv. Maria MORABITO

PEC a protocollo@pec.asmelegnano.it
Anticipata via e-mail a lucio.farini@asmelegnano.it e maria.morabito@asmelegnano.it

Castellina di Soragna, 08 Marzo 2016

Oggetto: SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA DELLE DIVISE E DEGLI
EFFETTI LETTERECCI.
RICHIESTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SVINCOLO.

Con la presente siamo a richiedere la restituzione del seguente deposito cauzionale
definitivo rilasciato a garanzia del contratto di cui in oggetto, terminato il 30.11.2015:

- Polizza n. 96/54984574 di € 366.897,19 emessa da Unipol in data 20.08.2009.

Vi chiediamo di spedire l'originale dei documenti al seguente indirizzo:

Servizi Italia S.p.A. - Via San Pietro, 59/B - 43019 Castellina di Soragna (PR)
c.a.: Segreteria Commerciale / Claudia Cerri

L'occasione è gradita per porgere i ns. più distinti saluti.

SERVIZI ITALIA S.p.A.
Segreteria Commerciale

Segreteria Commerciale
Tel 0524.598.538
E-mail: sede@si-serviziitalia.com

I nostri siti produttivi

Areco (TN) C.A.P. 38062 - Via Liviano, 6 - tel. 0464.518703 fax 0464.532029 - Ariccia (Roma) C.A.P. 00040 - Via Quarto Negroni, 58 - tel. 06.8341402 fax 06.8345123 - Castellina di
Soragna (PR) C.A.P. 43019 - Via San Pietro, 59/B - tel. 0524.598764-535 fax 0524.598534 - Firenze c/o Ospedale Careggi C.A.P. 50131/Via Lungo F. Rie Faldesi, 16 -
tel. 055.422401 fax 055.413096 - Genova Bolzaneto C.A.P. 16152 - Via Albisola 109 - tel. 010.7177000 fax 010.712258 - Montecchio Precalcino (Vg) C.A.P. 35039 - Via Palagira, 22 -
tel. 0445.664712 fax 0445.805299 - Pavia di Udine (UD) C.A.P. 33050 - Viale Grado, 51 - tel. 0432.675013 fax 0432.675283 - Pedenzano (PC) C.A.P. 39027 - Via 1° Maggio, 125 -
tel. 0523.529839 fax 0523.524030 - Travigliato (BS) C.A.P. 25039 - Via Sambiasi, 1 - tel. 030.6889311 fax 030.650507 - Treviso C.A.P. 31100 - Via Concordia, 28 - tel.
0422.332511 fax 0422.332640

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI DI APPALTO
PER SERVIZI E/O FORNITURE A FAVORE ENTE PUBBLICO**

Premesso che

- la Ditta SERVIZI ITALIA S.P.A. con sede in VIA SAN PIETRO,59 B- CASTELLINA DI SORAGNA(Pr) (in seguito denominata "Contraente"), è risultata affidataria del contratto di appalto per servizio di lavanolo della biancheria piana e confezionata occorrente all'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate (mandatario) ed all'Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano(mandante) per il periodo di anni 5 dal 01/11/2009 al 31/10/2014 affidati dall'Ente Appaltante AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO-VIA PANDINA,1-VIZZOLO PREDABISSI (MI) (in seguito denominato "Beneficiario");
- tale contratto prevede che i servizi e/o forniture terminino entro il 31-10-2014;
- in base a tale contratto, il Contraente è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria di € 366.897,19 , per la buona esecuzione del contratto;

tutto ciò premesso

La UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata "Società"), autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 n. 195) ed in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348 domiciliata in Bologna, Via Stalingrado n.45, con la presente polizza si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza di € 366.897,19 (TRECENTO SESSANTASEI MILA OTTOCENTO NOVANTASETTE/19) a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto indicato in premessa.

Cod. 11202- 062007



Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Stalingrado, 45 - 40138 Bologna (Italia)
Tel. 051 9077111 - Casella postale AD 1705 - Telex 051 375345 - Capitale sociale € 150.000.000,00
Registra delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 012905901201 - R.E.A. 466992
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2542 del 3-8-2007 (G.U. 23-8-2007 n. 195)
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziaria S.p.A.



UNIPOL
GRUPPO
FINANZIARIO

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI DI APPALTO
PER SERVIZI E/O FORNITURE A FAVORE ENTE PUBBLICO**

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società ed il Beneficiario

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, fino a concorrenza della somma assicurata, a garanzia della mancata o inesatta esecuzione del contratto di appalto indicato in premessa.

La garanzia è progressivamente svincolata nel limite massimo del 75%, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Art. 2 - Durata - La garanzia prestata con la presente polizza ha efficacia fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto e cessa ad ogni effetto al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 2 mesi dalla data di ultimazione delle forniture o servizi.

Alla scadenza di cui al precedente comma la Società è automaticamente liberata da ogni impegno in ordine alla garanzia prestata, salvo espressa richiesta di proroga da concordare tra le parti. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi può aver luogo solo previa comunicazione scritta del Beneficiario alla Società.

Art. 3 - Pagamento - Il pagamento delle somme dovute sarà corrisposto dalla Società, nei limiti della somma garantita entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del beneficiario. La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 c.c. ed all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. comma 2.

L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato. Dal risarcimento dovuto la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società e Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante in premessa.

In caso di controversia fra la Società e il Beneficiario, il foro competente è quello corrispondente alla sede del Beneficiario.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società ed il Contraente

Art. 6 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia, esso rimane integralmente acquisito alla Società. E' facoltà della Compagnia consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale o semestrale. In caso di proroga, il Contraente è tenuto al pagamento anticipato di supplementi di premio come indicato nella tabella di liquidazione premio.

Cod. 11202-062007



Compagnia Assicurativa Unipol S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Salinguardo, 45 - 40138 Bologna (Italia)
Tel. 051 3877111 - Casella postale AD 1205 - Telex 051 373349 - Capitale sociale € 150.000.000,00
Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705001201 - R.E.A. 468992
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento Inas n. 2542 del 3-8-2007 (G.U. 23-8-2007 n. 155)
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.



UNIPOL
GRUPPO
FINANZIARIO

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI DI APPALTO
PER SERVIZI E/O FORNITURE A FAVORE ENTE PUBBLICO**

Art. 7 - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente riconosce alla Società o a terzi da essa incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare l'andamento dell'attività di cui in premessa.

Art. 8 - Rivalsa e controgaranzia - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

b) liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda, scissione, fusione o modifiche nella composizione sociale del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 9 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante in premessa.

UGF ASSICURAZIONI SPA
Un Procuratore

IL CONTRAENTE
SERVIZI ITALIA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Luigi Raccan

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 3 e 8 - Rinnuncia alle eccezioni e controgaranzia

IL CONTRAENTE

SERVIZI ITALIA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Luigi Raccan

Emessa in data 20/08/2009

Cod. 11202-062007



Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Sallustiana, 45 - 40128 Bologna (Italia)
Tel. 051 5877111 - Casella postale AD 1765 - Telefax 051 375349 - Capitale sociale € 1.500.000.000
Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02769390301 - R.E.A. 468992
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2343 del 3-8-2007 (G.U. 23-8-2007 n. 195)
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.



UNIPOL
GRUPPO
FINANZIARIO

AGENZIA
R.E. - SPECIALE CAUSE

1 003 00000 00077230449

COG. AG.	COG. SUBAG.	RAND.	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	REG. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE CIPR E NUMERO
2099	100	96	54984574		6097		2009	0	0	0	

SPETTO POLIZZA	SCADENZA POLIZZA	SCADENZA PRIMA RATA	CODICE RATAZIONE	DATA EMISSIONE	SCADENZA VECOLO
20/08/2009	31/12/2014	31/12/2010	1 ANNUALE	20/08/2009	

CONTRAENTE	CODICE TIPO CLIENTE	CONV. PRODOTTO	ZONA	CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE
SERVIZI ITALIA SPA	67899			08531760158

INDIRIZZO
 VIA SAN PIETRO 59 B
 C.A.P. 43019 LOCALITÀ CASTELLINA PR. PROV. REGGIO EMILIA

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA
		1.777,78	222,22	2.000,00

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
		1.306,15	163,27	1.469,42	

POLIZZA SOSTITUITA (AG/RAND/NUMERO)	POLIZZA SOSTITUITA (AG/RAND/NUMERO)	RISCHIO COMUNE (AG/RAND/NUMERO)	RISCHIO COMUNE (AG/RAND/NUMERO)

CLASSIFICAZIONE	QUOTA UGF ASS. DIV. UNIPOL %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %
RELEGA UGF ASS. DIVISIONI UNIPOL									

DELEGATARIO	CONVENZIONE	COD. CONV.	COD. PAG.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (OPZIONALI) VALIDE PER SPECIFICI RISCHI

RISERVATO ALLA COMPAGNIA	TIPO COEST.	TIPO RENT.	N. AUTORIZZAZIONE	COD. EST. DI RISCHI POL.	N. COD. EST.	TIPO COD. EST.
	5	3		NO	NO	02509

LA PRESENTE POLIZZA, INTEGRATA DAGLI UNITI INTERCALARI DI N. 3 PAGINE, CONTENENTI L'ESATTA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE/GARANZIA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

UGF Assicurazioni S.p.A.
 IN PROCURAZIONE

ASSICURATO

SERVIZI ITALIA S.P.A.
 L'Amministratore Delegato

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

SERVIZI ITALIA S.P.A.
 L'Amministratore Delegato

Ugo Faccini

Il giorno 20/08/09 alle ore 10

L'INCASSATO

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA AD USO AMMINISTRATIVO (RISERVATO ALLA COMPAGNIA)

Valgono comunque in caso di difformità quelli risultanti negli uniti intercalari

ASSICURATO/BENEFICIARIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO/VIA PANDINA, 1-VIZZOLO
 PREDABISSI

CAUSALE DELLA GARANZIA

DESCRIZIONE

MI

DESCRIZIONE

(VEDERE ALLEGATO)

SOMMA ASSICURATA IN EURO

(IN LETTERE)

TRECENTOSSESSANTASEMILAOTTOCENTONOVANTASETTE/19

COD. REND.	TASSO %	SOMMA ASSICURATA	PREMIO TASSABILE
11202	0,356	366.897,19	1.306,15

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsentire al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'Informativa.

ASSICURATO

SERVIZI ITALIA S.P.A.
 L'Amministratore Delegato

Ugo Faccini

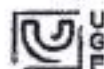


UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Sallustiana, 45 - 00100 Roma (RM) - Tel. 06/4781111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Campania: Via Sallustiana, 45 - 80100 Napoli (NA) - Tel. 081/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Puglia: Via Sallustiana, 45 - 70100 Bari (BA) - Tel. 080/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Sicilia: Via Sallustiana, 45 - 90100 Palermo (PA) - Tel. 091/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Toscana: Via Sallustiana, 45 - 50100 Firenze (FI) - Tel. 055/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Umbria: Via Sallustiana, 45 - 06100 Perugia (PG) - Tel. 075/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Valle d'Aosta: Via Sallustiana, 45 - 10100 Torino (TO) - Tel. 011/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Liguria: Via Sallustiana, 45 - 16100 Genova (GE) - Tel. 010/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Lombardia: Via Sallustiana, 45 - 20100 Milano (MI) - Tel. 02/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Marche: Via Sallustiana, 45 - 60100 Ancona (AN) - Tel. 071/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Molise: Via Sallustiana, 45 - 86100 Benevento (BN) - Tel. 0874/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Basilicata: Via Sallustiana, 45 - 85100 Potenza (PZ) - Tel. 0975/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Calabria: Via Sallustiana, 45 - 87100 Cosenza (CS) - Tel. 0984/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Campania: Via Sallustiana, 45 - 80100 Napoli (NA) - Tel. 081/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Puglia: Via Sallustiana, 45 - 70100 Bari (BA) - Tel. 080/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Sicilia: Via Sallustiana, 45 - 90100 Palermo (PA) - Tel. 091/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Toscana: Via Sallustiana, 45 - 50100 Firenze (FI) - Tel. 055/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Umbria: Via Sallustiana, 45 - 06100 Perugia (PG) - Tel. 075/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Valle d'Aosta: Via Sallustiana, 45 - 10100 Torino (TO) - Tel. 011/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Liguria: Via Sallustiana, 45 - 16100 Genova (GE) - Tel. 010/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Lombardia: Via Sallustiana, 45 - 20100 Milano (MI) - Tel. 02/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Marche: Via Sallustiana, 45 - 60100 Ancona (AN) - Tel. 071/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Molise: Via Sallustiana, 45 - 86100 Benevento (BN) - Tel. 0874/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Basilicata: Via Sallustiana, 45 - 85100 Potenza (PZ) - Tel. 0975/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it
 Regione della Calabria: Via Sallustiana, 45 - 87100 Cosenza (CS) - Tel. 0984/541111 - Telex 320411 - Telex 320411 - www.ugf.it





Allegato a polizza



Parte B

NUMERO POLIZZA	2099/96/54984574		
AGENZIA	R.E. - SPECIALE CAUZ	CODICE SUBAGENZIA	100

Contraente/Assicurato
SERVIZI ITALIA SPA

Partita IVA
08531760158

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

LA SOCIETA' ASSICURATRICE RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA
ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE (EX ART. 1944 C.C.), RINUNCIA AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART.
1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, GARANTISCE LA PIENA OPERATIVITA' DELLA GARANZIA A SEMPLICE
RICHIESTA SCRITTA DELL'ENTE APPALTANTE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICHIESTA SCRITTA
DELLA
STAZIONE APPALTANTE.

UGF Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente
SERVIZI ITALIA S.p.A.
Amministratore Delegato



UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Salsogrande, 45 - 41028 Salopar (Modena) - Tel. 051 3071111 - Telex 311111 - www.ugfassicurazioni.it - Capitali e Riserve Euro 120.000.000,00
Prestazioni della Società di Rassegna: Codice Fiscale e Partita IVA 02618540967 - Società impegnata a garantire l'attività di assicurazione e servizi assicurativi a UGF Gruppo Assicurazioni S.p.A.
Assicurazioni e servizi delle filiali e succursali: Via Po, 10 - 00198 Roma - Tel. 06 2341 0011 (R.A.) - 27 agosto 2007 n. 1921 (Rassegna) - Afferenza Assicurazioni S.p.A. - Sede operativa: 00188 Roma,
Via Salsogrande, 45 - Tel. 06 3071111 - Telex 311111 - Codice postale AD 1750 20077 Roma Roma Italia - Via dell'Industria, 35 - Tel. 02 21411111 - Telex 311111

Al. 2)

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA, MATERASSERIA E VESTIARIO.
UNIONE D'ACQUISTO TRA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
(CAPOFILA) E AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENFRATELLI DI MILANO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

In ottemperanza a quanto richiesto dalla DGR 1185/13 (Regole di sistema 2014), paragrafo 4.3.1, che impone un'autorizzazione preventiva da parte della Regione Lombardia per il servizio non sanitario in oggetto, con la presente si relaziona in ordine alla nuova procedura di gara aggregata, della durata di un triennio (quadriennio?????) e per un importo di €.....

La gara aggregata è prevista dalla programmazione ed è rilevabile dal suo ultimo aggiornamento, comunicato alla Regione in data 30 settembre 2014 dal coordinatore del Consorzio.

1. Contesto nel quale si inserisce la fornitura. Le motivazioni della scelta sotto il profilo gestionale, finanziario-economico, giuridico-amministrativo e l'esame di soluzioni alternative.

L'Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano comprende i P.O. di Vizzolo, Cernusco, Melzo, Cassano, Gorgonzola e Vaprio, nonché n. poliambulatori, dislocati sul territorio.

Come è noto, il servizio di lavanderia rappresenta per le strutture sanitarie e socio assistenziali una delle attività di supporto più qualificanti. I benefici derivanti da un corretto svolgimento di tale servizio con la costante disponibilità in quantità adeguata di biancheria pulita, è motivo di notevole soddisfazione sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. L'esigenza di qualificazione è legata ad una crescente attenzione all'igiene come fondamentale elemento di prevenzione.

Per l'Azienda ospedaliera di Melegnano la fornitura della biancheria necessaria avveniva, fino a qualche anno fa, come di seguito:

- Tramite specifiche gare venivano acquistati la biancheria piana, quella confezionata e gli effetti letterecchi;
- I servizi di sartoria, di consegna ai piani, di raccolta di materiale sporco, erano di gestione diretta;
- Il lavaggio della biancheria era affidato a ditte esterne, che si occupavano del ritiro del materiale sporco presso i magazzini guardaroba e della consegna del materiale pulito;
- Lo stoccaggio della biancheria avveniva presso appositi locali dedicati.

Nel corso del tempo il contratto si è modificato a seguito di molteplici esigenze sopravvenute.

Queste hanno indotto ad esternalizzare il servizio passando alla formula del noleggio, naturale evoluzione della sola attività di lavanderia, che consente di assicurare al fruitore del servizio la effettiva disponibilità di biancheria del tipo più adatto, nella quantità ottimale e al momento opportuno, con attribuzione al fornitore del carico dei reintegri dei capi non più utilizzabili per usura.

L'esternalizzazione di servizi *no core* nell'attività sanitaria, di cui il lavanoio è uno dei classici esempi, offre soluzioni ammissibili di ottimizzazione della spesa sanitaria, permettendo alle

Aziende Ospedaliere di non occuparsi più di attività per loro "accessorie", liberando in questo modo sia risorse economiche che professionali.

Pertanto, la scelta attuale rispetto al tradizionale sistema di lavanderia è stata motivata con ragioni fondate su:

1. ottimizzazione dei costi

- evitare l'investimento iniziale per l'acquisto della teleria, da implementare necessariamente con l'arrivo dei picchi di lavoro;
- garantire la certezza dei costi, fissati nell'offerta economica;
- accollare gli oneri della manutenzione delle apparecchiature per il ricondizionamento della biancheria alla società appaltatrice,
- evitare la sostituzione del personale dipendente, un tempo dedicato alla lavanderia, collocato a riposo;
- ricollocazione in seno all'Azienda ospedaliera di personale ancora attivo;

2. acquisizione di servizi integrati (noleggio vero e proprio, ricondizionamento, logistica).

A differenza della sola attività di lavanderia, infine, il noleggio permette anche la gestione ottimale di stock e flussi.

Attualmente presso l'Azienda ospedaliera di Melegnano il personale della ditta appaltatrice fornitrice raccoglie presso i reparti la biancheria da lavare e distribuisce la biancheria pulita. Il servizio di gestione guardaroba prevede, inoltre, una serie di servizi ulteriori:

- controllo in entrata/uscita e stoccaggio dei materiali con il supporto di un sistema informatizzato
- analisi dei consumi standard e delle punte massime di consumo di ogni prodotto in ciascun reparto, con la conseguente possibilità di definire un modello logistico in grado di adeguarsi tempestivamente ai flussi di richieste dell'Azienda ospedaliera. Il servizio si completa con la gestione del guardaroba della struttura ospedaliera.

Attualmente il servizio in oggetto è erogato, per l'Azienda ospedaliera di Melegnano, capofila, dalla società SERVIZITALIA s.r.l.

Il contratto è prossimo alla scadenza e per esso è prevista una proroga, nelle more della indicenda gara aggregata, con contestuale ridefinizione dei prezzi praticati, al fine di allinearli ai prezzi di riferimento dell'AVCP.

Il costo annuo per l'Azienda ospedaliera di Melegnano, al 31/12/2013 è quella che risulta dall'Allegato A).

La sostenibilità economica dell'appalto è garantita dagli stanziamenti in bilancio. In particolare, dal momento che si ritiene che la gara aggregata potrà essere indetta entro il 2014 ed aggiudicata entro la primavera 2015, nel BPE 2014 è previsto.....mentre nel BPE 2015 sarà previsto.....

Il servizio in oggetto dovrà essere erogato presso: P.O. di.....Poliambulatori di.....Strutture protette di.....

2. L'oggetto della gara

Il Servizio in oggetto verrà utilizzato da parte di tutte le Unità Operative ed i Servizi delle Aziende Ospedaliere aggregate e di tutte le Unità Operative, i Servizi e le Strutture afferenti ed è volto a soddisfare il seguente fabbisogno aziendale:

- Noleggio e ricondizionamento sanitizzante della biancheria plana di corredo dei letti, della biancheria non sterile per i Comparti Operatori e di altra biancheria per usi vari, delle divise ed abiti da lavoro per il personale e della materasseria, inclusi il ritiro degli articoli da ricondizionare e la consegna degli stessi puliti presso Unità Operative e Servizi dell' Azienda ospedaliera.
- Lavaggio, asciugatura e stiro di biancheria ed abiti di degenti psichiatrici o diversamente assistiti ed altro materiale tessile; piccoli lavori di sartoria.
- Fornitura, inclusi montaggio, smontaggio e manutenzione di tende, veneziane, zanzariere, nonché lavaggio, asciugatura e stiro, inclusi smontaggio e montaggio, delle predette tende e di quelle già esistenti.
- Allestimento, organizzazione e gestione dei guardaroba
- Effettuazione, su richiesta, del servizio di distribuzione delle calzature presso l' Azienda ospedaliera.

I benefici attesi dall'esecuzione dell'appalto sono i seguenti:

- Ottenere un contenimento dei costi tramite l'ottimizzazione della spesa;
- Avere la garanzia che il processo di sterilizzazione venga effettuato secondo le direttive imposte dalla normativa cogente in merito alla rintracciabilità dei Dispositivi Medici;
- Avere la certezza che i costi di periodica manutenzione impiantistica e strutturale della centrale di sterilizzazione siano sostenuti dalla società appaltatrice;
- Ricevere biancheria, materasseria e vestiario necessari per lo svolgimento della propria attività nel quantitativo adeguato, nei tempi e nelle modalità concordate, ad un elevato livello di igienicità ed in generale di qualità;
- Ottenere un servizio personalizzato grazie a consegne regolari adattate alle esigenze (orari, spazio di stoccaggio, quantità);
- Ottenere la sostituzione del materiale liso.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.e i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,??? secondo i criteri indicati nel Capitolato d'oneri.

ALL. 3)

Maria Morabito

Oggetto: I: Seconda revisione programmazione acquisti 2014/2015 - prot. 03595, 23/01/2015, Tit. 01.6.03
Allegati: ACTUAL - 20150123.xls

Da: Barone Maria Luigia

Inviato: venerdì 23 gennaio 2015 19:59

A: Davide_Mozzanica@regione.lombardia.it

Cc: simone_azzini@regione.lombardia.it

Oggetto: Seconda revisione programmazione acquisti 2014/2015 - prot. 03595, 23/01/2015, Tit. 01.6.03

A riscontro della nota 18 dicembre 2014 ed in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 23 dicembre 2014, n. X/2989, si trasmette in allegato il file contenente la revisione delle gare pubblicate nel corso del 2014 e della programmazione 2015 in forma consorziata/non consorziata elaborata dalle Aziende Ospedaliere aderenti all'Accordo Interaziendale Città di Milano e Provincia.

Come anticipato, già per l'attività di revisione in argomento abbiamo avviato, in collaborazione con il personale dell'USC Servizi Informativi ed Informatici dell'A.O. G. Salvini e di tutti i Colleghi delle altre Aziende aderenti all'Accordo, la sperimentazione di un nuovo sistema di raccolta e gestione delle informazioni mediante impiego di Data Base condiviso. Si tratta di un primo tentativo che ha fatto emergere la necessità, da un lato ed ovviamente, di modificare ed affinare il sistema approntato in brevissimo tempo, allo scopo di garantire un più adeguato livello qualitativo delle informazioni, dall'altro lato, l'urgenza di individuare nuove modalità di collaborazione "trasversali" tra i diversi professionisti delle aziende contro l'estrema polverizzazione delle procedure (che di fatto rende estremamente difficoltosa l'attività di programmazione) ed anzi per la definizione di una comune strategia di acquisto per settori "merceologici", a partire dall'urgenza di una classificazione dei contenuti specifici delle procedure che possa essere considerata comune ed univoca. Si pensa di promuovere fin da subito l'attivazione di tavoli tecnici di settore (Direttori di Laboratorio e Farmacisti potrebbero essere i primi ad essere direttamente invitati).

Con i Colleghi delle aziende aderenti già dal mese di febbraio avvieremo un'attività di periodica e costante revisione delle informazioni contenute nel file allegato con l'obiettivo di disporre nel mese di settembre 2015 di un Piano di programmazione per gli anni 2016/2017 qualitativamente apprezzabile.

Cordiali saluti.

Maria Luigia Barone

Maria Luigia Barone

Responsabile USC Acquisti

Azienda Ospedaliera "G. Salvini"

V.le Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese

mail: mlbarone@aggarbagnate.lombardia.it

tel: +39 02 994302475 Fax +39 02 994302591

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2006 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie

ACTUAL ACCORDO MILANO 201501

Ente	Anno di pubblicazione (2014/2015/2016/2017)	Durata Contratto (anni)	Macro categoria
AO Melegnano	2013	4	Acquisti di servizi non sanitari

Codice NISan	Denominazione voce
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia

ACTUAL ACCORDO MILANO 201501

Oggetto procedura	Valore annuale in euro
Servizio di lavando, biancheria piana e confezionata	€ 0,00

Ente Capofila

AZIENDA NON DEFINITA

ATTUAL ACCORDO MILANO 201501

Aziende aggregate

AO Melegnano,

ALL. 4)

Maria Morabito

Da: Lucio Larini
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014 12:06
A: domenico versace
Cc: Maria Morabito
Oggetto: Gara lavanolo

Ciao Domenico,
per la gara lavanolo come pensavi di muoverti? Vai in autonomia? Ti aggregi a noi? La fai tu e noi ci aggregiamo?
Grazie
Lucio

Maria Morabito

Da: Domenico Versace <domenico.versace@fbf.milano.it>
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014 13:02
A: Lucio Larini
Cc: Maria Morabito; Alessandro Marchesi
Oggetto: Re: Gara lavanolo

Ciao Lucio, appena Mozzanica mi da l'OK, parterei da solo inserendo una clausola di adesione con il limite di 2 ospedali del consorzio.
Parliamone ma la gara aggregata non la vedo
buon wk

Dott. Domenico Versace

Direttore S.C. Programmazione Acquisti

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico

Corso di Porta Nuova, 23 - 20121 Milano

tel. [0263632383](tel:0263632383)

fax [0263632398](tel:0263632398)

Da: "Lucio Larini" <luccio.larini@aomelegnano.it>
A: "domenico versace" <domenico.versace@fbf.milano.it>
Cc: "Maria Morabito" <maria.morabito@aomelegnano.it>
Inviato: Venerdì, 3 ottobre 2014 12:06:19
Oggetto: Gara lavanolo

Ciao Domenico,
per la gara lavanolo come pensavi di muoverti? Vai in autonomia? Ti aggregi a noi? La fai tu e noi ci aggregiamo?
Grazie
Lucio

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. L'utilizzo in qualsiasi forma delle informazioni contenute nella presente mail e nei suoi allegati è soggetto alla legislazione sulla privacy (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Qualora abbiate ricevuto questa mail per errore, siete cortesemente pregati di provvedere alla sua distruzione compresi gli allegati e di darne immediata comunicazione al mittente.

Grazie.

Maria Morabito

Da: Lucio Larini
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014 13:11
A: 'Domenico Versace'
Cc: Maria Morabito; Alessandro Marchesi
Oggetto: R: Gara Iavanolo

Grazie Domenico,
ti faccio sapere.
Buon we

Da: Domenico Versace [mailto:domenico.versace@fbf.milano.it]
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014 13:02
A: Lucio Larini
Cc: Maria Morabito; Alessandro Marchesi
Oggetto: Re: Gara Iavanolo

Ciao Lucio, appena Mozzanica mi dà l'OK, partirei da solo inserendo una clausola di adesione con il limite di 2 ospedali del consorzio.
Parliamone ma la gara aggregata non la vedo
buon wk

Dott. Domenico Versace

Direttore S.C. Programmazione Acquisti

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico

Corso di Porta Nuova, 23 - 20121 Milano

tel. [0263632383](tel:0263632383)

fax [0263632398](tel:0263632398)

Da: "Lucio Larini" <lucio.larini@aomelegnano.it>
A: "domenico versace" <domenico.versace@fbf.milano.it>
Cc: "Maria Morabito" <maria.morabito@aomelegnano.it>
Inviato: Venerdì, 3 ottobre 2014 12:06:19
Oggetto: Gara Iavanolo

Ciao Domenico,
per la gara Iavanolo come pensavi di muoverti? Vai in autonomia? Ti aggregi a noi? La fai tu e noi ci aggregiamo?
Grazie
Lucio

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. L'utilizzo in qualsiasi forma delle informazioni contenute nella presente mail e nei suoi allegati è soggetto alla legislazione sulla privacy (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Qualora abbiate ricevuto questa mail per errore, siete cortesemente pregati di provvedere alla sua distruzione compresi gli allegati e di darne immediata comunicazione al mittente.

Grazie.

Maria Morabito

Da: lucio.larini <lucio.larini@gmail.com>
Inviato: martedì 4 novembre 2014 08:44
A: Maria Morabito
Oggetto: Fwd: Gara lavanolo

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Domenico Versace <domenico.versace@fbf.milano.it>
Date: 03 novembre 2014 19:19
Oggetto: Fwd: Gara lavanolo
A: lucio.larini@gmail.com, Alessandro Marchesi <alessandro.marchesi@fbf.milano.it>

Dott. Domenico Versace

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Domenico Versace <domenico.versace@fbf.milano.it>
Data: 03 novembre 2014 19:18:43 CET
A: Maria Morabito <maria.morabito@aomelegnano.it>
Oggetto: Re: Gara lavanolo

Ciao Maria

Ancora nessuna notizia ma credo che Mozzanica aspettasse i documenti validati dal collegio sindacale, che si è riunito il 29 us, trasmessi il 30.

Settimana prossima ti inoltro il capitolato tecnico.

Buona serata

Dott. Domenico Versace

Il giorno 03/nov/2014, alle ore 18:53, Maria Morabito <maria.morabito@aomelegnano.it> ha scritto:

Caro Domenico, ciao.

Hai notizie dalla Regione sull'autorizzazione alla gara del lavanolo?

Per favore, potresti mandarci la bozza di capitolato, in vista dell'adesione?

Grazie sempre e buona serata.

Maria Morabito

Avv. Maria Concetta Morabito

Dirigente

U.O.S. Gestione Aziendale delle procedura di gara

P.O. Azienda Ospedaliera di Melegnano

Mail maria.morabito@aomelegnano.it

Segreteria 02/98052256

<image001.gif>

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. L'utilizzo in qualsiasi forma delle informazioni contenute nella presente mail e nei suoi allegati è soggetto alla legislazione sulla privacy (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Qualora abbiate ricevuto questa mail per errore, siete cortesemente pregati di provvedere alla sua distruzione compresi gli allegati e di darne immediata comunicazione al mittente.

Grazie.

All. 5)

Direzione Generale

Da: Direzione Generale
Inviato: martedì 14 aprile 2015 15:54
A: "lombardia.controllo@corteconticert.it"
Oggetto: Bilancio di esercizio 2013_Richiesta istruttoria
Allegati: Nota prot. n. 50 del 14.4.2015 Esame questionario su bilancio d'esercizio 2013.pdf
Priorità: Alta

In riferimento all'oggetto si trasmette nota prot. n. 50 del 14.4.2015.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Grazioli

Laura Pirro

Collaboratore Amministrativo
Segreteria Direzione Generale
Azienda Ospedaliera
"Ospedale di Circolo" di Melegnano
☎ +39 02 9805 8200
☎ +39 02 9805 8254
✉ direzione.generale@aomelegnano.it
🌐 www.aomelegnano.it



Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano



Da: Marion Elisa [mailto:elisa.marion@corteconti.it]
Inviato: giovedì 19 marzo 2015 12:44
A: Direzione Generale; Direzione Amministrativa; silvana.micci@tesoro.it
Oggetto: Bilancio di esercizio 2013_Richiesta istruttoria
Priorità: Alta

Alla cortese attenzione
del Direttore Generale
del Presidente Collegio Sindacale
AO di Melegnano

Al fine di poter effettuare le dovute valutazioni previste dall'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dall'art. 1, comma 3, della legge n. 213/2012, si trasmette la richiesta in allegato.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Dott.ssa Elisa Marion

Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

[Numero pagina]

DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 50

Vizzolo Predabissi, 14 APR. 2015

Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
Via Marina 5
20121 Milano (MI)

Via PEC: lobardia.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Esame questionario su bilancio d'esercizio 2013 - AO di Melegnano

Si riscontra la vostra nota prot. N. 0002716-19/03/2015-SC_LOM-T87-P, di pari oggetto, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, corredati dalla documentazione di riferimento.

Di seguito, le risposte ai punti evidenziati nella vostra nota del 19 marzo u.s.

A) DOMANDE PRELIMINARI

- 1) DOMANDA:** Ricorso ad anticipazione di tesoreria (domanda preliminare n.8). Si prega di volerne precisare l'ammontare e l'eventuale protratto utilizzo anche nel successivo esercizio 2014.

RISPOSTA: In merito al primo quesito si precisa che nel corso dell'esercizio 2013 vi è stato un utilizzo medio dell'anticipazione di cassa pari ad € 4.391.000. Tale esposizione è dovuta principalmente ad una punta di utilizzo dovuta a differente tempistica delle rimesse di cassa da Regione Lombardia e da ASL di competenza nel 1° trimestre 2013, così riportata in Nota Integrativa al Bilancio 2013:

- rimessa di Regione Lombardia: gennaio 2013 pari a zero; gennaio 2012 pari a 7.100.000 ;
- rimessa Asl Milano 2: 1° bimestre 2013 pari a circa 6.000.000; 1° bimestre 2012 pari a circa 14.000.000.

Nell'anno 2014 l'Azienda Ospedaliera non ha ricorso ad anticipazione (dichiarazioni del Tesoriere All. A)

- 2) DOMANDA:** Motivazioni della dichiarata mancata circularizzazione dei principali rapporti di credito e debito esistenti con la centrale di acquisto regionale, le aziende capofila e/o strutture similari (domanda preliminare n. 15.c).

RISPOSTA: La circularizzazione non è stata effettuata in quanto l'Azienda Ospedaliera non ha in essere rapporti debitori/creditori nei confronti di tali enti.

- 3) DOMANDA:** Precisazioni circa le ragioni della mancata redazione del bilancio d'esercizio secondo gli schemi

del DM 20/03/2013.

RISPOSTA: L'Azienda Ospedaliera redige i propri bilanci sulla base di schemi e modelli predisposti dalla Regione Lombardia. Il bilancio d'esercizio 2013 è stato redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione [D.M. 15 giugno 2012 di "approvazione dei Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale" e D.M. 20 marzo 2013, di "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale"]].

- 4) *DOMANDA: A fronte della dichiarata presenza di contratti con valori superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 15, comma 13, letto b) d. lgs. 95/2012), si prega di confermare la circostanza in considerazione dell'assenza di indicazioni circa il numero e le azioni adottate dall'Azienda (cfr. Domande 31.1 e 32).*

RISPOSTA: Si conferma la presenza di contratti con valore superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento elaborati dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici in quanto i prezzi di riferimento ANAC non sono confrontabili con alcuni di quelli praticati all'AO di Melegnano. Infatti, per ottenere valori omogenei comparabili, sarebbe necessario sottrarre le quote parte dei servizi, non ricomprese nei valori pubblicati, ritenuti dalla stessa ANAC statisticamente non significativi, ma che nella realtà incidono sull'appalto. In altri termini, non per tutti i servizi compresi nei prezzi di riferimento ANAC è stato possibile effettuare una comparazione, in quanto trattasi di rilevazioni effettuate prendendo spesso in considerazione elementi che, nella realtà dell'Azienda ospedaliera, non sono tra essi paragonabili e confrontabili.

- 5) *DOMANDA: Mancato conseguimento dell'obiettivo riguardante la riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi (domanda preliminare n. 33): si prega di specificare le direttive regionali ricevute al fine di conseguire l'obiettivo con modalità alternative, che garantiscano l'equilibrio del bilancio sanitario (art. 15, comma 13, lettera a del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012).*

RISPOSTA: L'art. 15, comma 13 lettera a) del d.l. 95/12, convertito in legge n. 135/12 facoltizza le Regioni a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa con misure alternative ai c.d. "tagli lineari", purché nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Molteplici sono state le direttive regionali pubblicate all'indomani dell'emanazione del d.l. 95/12 e della sua conversione in legge (si pensi, ad esempio, alla DGR 4334 del 26/10/2012, alla DGR 4172 del 10/10/2012 o, infine, alla DGR 4228 DEL 25/10/2012). Tuttavia, in ciascuna delle citate delibere non si fa espresso riferimento a "misure alternative", ma si richiamano le indicazioni di contenimento già note quali, ad esempio, l'utilizzo obbligatorio delle convenzioni CONSIP o ARCA, l'utilizzo delle gare aggregate e del MEPA per gli acquisti sottosoglia.

Con la DGR 3976 del 6.8.2012 sono state formulate le prime indicazioni "di misura alternative" da parte della Regione. In particolare l'allegato 6 fa riferimento alla programmazione quale criterio diverso dalla riduzione lineare cui attingere nei limiti del possibile e senza pregiudizi alla salute del paziente, oppure, applicando una riduzione quale "imposizione alla stazione appaltante di attivare l'istituto della sottrazione già prevista dalla normativa di settore come quinto d'obbligo".

Con il c.d. "Libro Bianco" della sanità, del 30/6/2014 la Regione Lombardia ha fatto della programmazione il primo vero criterio di riduzione della spesa pubblica, affiancandola all'obiettivo di garanzia del livello del LEA.

Ciò detto l'azienda ha condotto attività di rinegoziazione sui principali contratti di servizi in essere secondo la c.d. *Spending Review*.

B) BILANCI e GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

1) Precisazioni in ordine alle seguenti voci del CONTO ECONOMICO

- a. **DOMANDA:** Contributi da regione o provincia autonoma per quota F.S. regionale indistinto (voce A.1.A.1), pari a € 86.277.000, precisando analiticamente le motivazioni della relativa attribuzione, alla luce della sensibile incidenza sui ricavi complessivi, in particolare per prestazioni sanitarie e socio sanitarie (voce A.4.A; € 135.637.000);

RISPOSTA: la voce esposta nel CE Min pari ad euro 86.277.000 accoglie i fondi riconosciuti dalla Regione Lombardia all'A.O. di Melegnano per lo svolgimento dell'attività istituzionale e assegnati con decreto N. 9889 del 24/10/2014. Di seguito il dettaglio delle singole assegnazioni:

Tabella CE Min - A.1.A.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto

Conto	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013
	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto - Totale	86.277.000
4.10.10.10.020.000.00.	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	14.819.000
4.10.10.10.045.000.00.	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	40.752.000
4.10.10.10.090.000.00.	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	30.706.000
	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	4.644.000
	Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e trap)	2.060.000
	Contributi in conto prestazioni	1.917.000
	Altri Contributi da regione	20.720.000
	Contributo riallineamento funzioni anno 2013	1.356.000

- b. **DOMANDA:** Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati (A.5.E.2; € 2.874.000), fornendo maggiori precisazioni circa la natura delle principali voci di ricavo imputate, già oggetto di attenzione istruttoria in sede di esame del bilancio d'esercizio 2012 (nota SRC Lombardia, n. 11973 del 23/10/2014);

RISPOSTA: La voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati" accoglie gli introiti che l'Azienda ospedaliera ricava da:

- recuperi dal personale dipendente (ad es., rimborsi richiesti al personale a titolo di compartecipazione al servizio mensa, per ammende, etc.);
- rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso privati;
- rimborsi per prestazioni sanitarie (ambulatoriali e di ricovero) rese in favore di terzi paganti (aziende private per prestazioni ambulatoriali eseguiti ai propri dipendenti; stranieri non iscrivibili al SSR solventi in proprio);
- rimborsi per attività tipiche svolte dall'azienda (accesso atti, contributi alle spese per concorsi, bolli, spese legali, etc.);

Di seguito il dettaglio richiesto:

Tabella CE Min - A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privato

Conto	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013
	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privato - Totale	2.873.824
4.10.30.20.080.010.00	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	243.351
4.10.30.20.030.080.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	31.844
4.10.30.20.080.080.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	2.598.629
	1103023 - ospedali	3.819
	1103025 - solventi per prestazioni ambulatoriali	2.440.291
	1103031 - rimborso spese bolli	59.223
	1103032 - recupero altri costi	54.744
	1103033 - rimborso spese viaggio	4.820
	1103034 - rimborso spese postali	702
	1103038 - rimborso spese legali	35.030

- c. **DOMANDA:** natura dei ricavi discendenti dalla "quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto" (voce A.7.F; € 1.660.000), che registra un sensibile incremento rispetto alle previsioni iniziali (€ 393.000);

RISPOSTA: La voce "quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto" accoglie i costi capitalizzati nell'esercizio 2013. Di seguito il dettaglio delle singole voci:

Tabella CE Min - A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto

Conto	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013
	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - Totale	1.660.000
4.10.50.10.020.010.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	23.000
4.10.50.10.020.020.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	320.000
4.10.50.10.020.030.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	1.317.000
4.10.50.20.010.010.00	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	

L'incremento è determinato in gran parte dalla voce "costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti" connesso all'utilizzo delle riserve del patrimonio precedentemente appostate e finalizzate alla neutralizzazione degli oneri connessi alla variazione delle aliquote di ammortamento.

d. DOMANDA: acquisto di medicinali senza AIC (voce B.1.A.1.2; € 443.000), alla luce del sensibile incremento percentuale rispetto sia al bilancio di esercizio 2012 (€ 39.000) sia alle previsioni iniziale (€ 177.000);

RISPOSTA: La variazione deve essere interpretata principalmente come conseguenza della riclassificazione dei prodotti a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti di Beni Sanitari.

Di seguito il dettaglio degli acquisti di beni sanitari:

975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	30.263	30.473	190
Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€	12.250	12.338	88
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€		0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€		0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€		0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€		0	0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	39	169	130
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€		0	0
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€		274	274
Emoderivati	€	175	133	(42)
Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€		0	0
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	0
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	0
Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		0	0
Emoderivati di produzione regionale	€		0	0
Prodotti dietetici	€	226	249	23
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€	4.272	4.228	(44)
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd: Z	€	573	435	(138)
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	156	224	68
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T [Asl-Itcca tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y [solo Asl-Itcca]	€	5.791	5.909	118
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€	517	566	49
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€		0	0
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio o con CND assimilabile)	€		0	0
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€		0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€		0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€		0	0
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AD-Itcca] - Cnd: J	€	1.190	1.272	82
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AD-Itcca] - Cnd: P	€	1.356	2.053	697
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€	1.272	1.253	(19)
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: aieri	€		0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	730	841	111
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€		0	0
Sangue ed emocomponenti	€	2	15	13
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€		0	0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	175	188	13
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	908	320	(588)
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		0	0

- e. **DOMANDA:** lavoro interinale area sanitaria (voce B.2.A.15.3.E; € 4.140.000), specificando le motivazioni dell'aumentata richiesta delle prestazioni in discorso (+ 20% sulle previsioni iniziali 2013, +22,70% rispetto al bilancio di esercizio 2012);

RISPOSTA: Le motivazioni richieste sono contenute nelle relazioni prodotte dal responsabile del Servizio Infermieristico "SITRA" allegate alla Nota Integrativa del Bilancio 2013 (vedi Allegato B).

- f. **DOMANDA:** altri servizi sanitari da privato (voce B.2.A.16.4; € 4.384.000), specificando analiticamente la natura dei costi imputati a tale voce;

RISPOSTA: la voce "Altri servizi sanitari da privato" accoglie i costi che l'Azienda ospedaliera sostiene per garantire l'offerta delle attività sanitarie connesse e integrate con le attività dei Dipartimenti (iniziative di educazione sanitaria, risocializzazione dei pazienti psichiatrici, biologi e psicologi, servizi psichiatrici, servizio di odontoiatria, etc...). Di seguito il dettaglio della voce :

Tabella CE Min - B.2.A.16.4 Altri servizi sanitari da privato

Conto	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013
	B.2.A.16.4 Altri servizi sanitari da privato - Totale	4.384.000
4.20.10.10.150.020.10.	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.275.000
	170220 - assistenza sanitaria interna biologi psicologo	218.720
	170230 - prestazioni ambulatoriali da strutture priva	278.963
	170260 - assistenza psichiatrica cassa economica	67.930
	170280 - prestazioni di psichiatria in strutture priv	49.940
	170320 - iniziative di educazione sanitaria	4.587
	170321 - iniziative di educazione sanitaria dipendente	14.756
	170331 - progetti personale dipendente	54.005
	170374 - corrispettivo ditta per servizio interinale	324.126
	170390 - altri servizi sanitari	261.973
4.20.10.10.150.020.30.	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	3.109.000
	170238 - service psichiatrici	1.238.637
	170237 - service e servizi di odontoiatria	1.870.683

- g. **DOMANDA:** altre manutenzioni e riparazioni (voce B.3.F; € 1.499.000), precisando le voci di costo imputate e le ragioni dell'incremento registrato rispetto al 2012 (+10,87%);

RISPOSTA: Di seguito il dettaglio della voce:

Tabella CE Min - B.3.F Altre manutenzioni e riparazioni

Conto	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013
420.158.000.000.000.000	B.3.F altre manutenzioni e riparazioni - Totale	1.499.733
	140300 - manutenzioni ordinarie per altri beni	153.823,00
	140302 - manutenzioni ordinarie apparecchiature informatiche	276,00
	140303 - manutenzioni ordinarie hardware	216.799,00
	140304 - manutenzioni ordinarie software	1.128.835,00

L'incremento di costo è stato determinato principalmente da interventi straordinari di "Consolidamento/Manutenzione della Rete Aziendale" effettuati in Convenzione CONSIP LAN4 per un importo complessivo di circa 120.000 euro.

h. DOMANDA: altre sopravvenienze passive verso terzi (voce E.2.B.3.2.G; € 538.000), specificando l'origine dei descritti oneri imprevisti, che registrano un incremento del 158,65% rispetto alle previsioni iniziali.

- RISPOSTA: L'importo è costituito per una parte da sopravvenienze passive determinate da componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti.
- Per un'altra parte (euro 349.018) è riferito ad oneri corrisposti all'INPDAP a titolo di rimborso scaturente dai maggiori oneri sostenuti per la concessione di benefici pensionistici a favore di dipendenti in quiescenza [Decreto del Ministero del Tesoro del 23/07/1991].

Di seguito il dettaglio della voce:

Tabella CE Min - E.2.B.3.2.G Altre sopravvenienze passive verso terzi

Conto	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013
720.408.000.000.000.000	E.2.B.3.2.G Altre sopravvenienze passive verso terzi -	537.767
	301515 - altre sopravvenienze passive	186.749
	301590 - sopravvenienze passive per personale dipendente	349.018

2) Precisazioni in ordine alle seguenti voci dello STATO PATRIMONIALE

a. DOMANDA: crediti verso prefettura (voce B.II.1.1.; € 2.149.000), precisandone la natura, la percentuale di riscossione al 31/12/2014 e l'ammontare al lordo del fondo svalutazione crediti;

RISPOSTA: Si tratta di crediti per prestazioni sanitarie (ospedaliere ed ambulatoriali) urgenti ed essenziali rese nei confronti di stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno ed indigenti. La normativa nazionale prevede che in tali casi le Aziende sanitarie che hanno garantito tali interventi sono tenute a richiedere direttamente il rimborso dei relativi costi alla Prefettura competente per territorio in quanto trattasi di prestazioni il cui costo è garantito da altro finanziamento (diverso dal FSR). Per quanto riguarda l'ammontare del credito (pari al 58,1%) si rinvia alla tabella allegata al presente documento (all. c).

- b. **DOMANDA:** disponibilità liquide presso l'istituto tesoriere (B.IV.2; € 16.537.000), delucidando le motivazioni dell'apparente mancato riversamento sui conti di tesoreria unica (voce B.IV.3);

RISPOSTA: Le disponibilità liquide presso il Tesoriere sono state indicate nel rigo B.IV.2. L'attuale gestione di tesoreria utilizzata è quella "mista" che prevede una distinzione dei flussi finanziari tra Enti pubblici e altri. L'obbligo di riversamento della liquidità presso la Banca d'Italia è solo per i flussi finanziari fra Enti pubblici. Tale gestione è direttamente svolta dal Tesoriere.

- c. **DOMANDA:** natura dei rischi coperti dagli Altri fondi per oneri e spese (B.V.3; € 640.000).

RISPOSTA: Nella voce Altri Fondi è registrato il fondo istituito nel corso del 2010 relativamente al contenzioso con i lavoratori della Cooperativa La Solidarietà su indicazione della Regione Lombardia. Nel corso dell'anno 2013 non sono state comunicate variazioni a tale fondo.

- 3) **DOMANDA:** Principali motivazioni dei crediti verso Regione (quadro 5, pag. 40) per versamenti a patrimonio netto (€ 11.090.000) e verso Aziende sanitarie pubbliche (€ 7.626.000), risalenti ad esercizi anteriori al 2009, fornendo aggiornamenti rispetto a quanto comunicato nella risposta istruttoria relativa al bilancio d'esercizio 2012 (nota Lombardia, n. 11973 del 23/10/2014);

RISPOSTA: L'importo di € 11.090.000 riguarda la contabilizzazione di contributi in c/capitale a valere sugli accordi di programma quadro con formazione di riserva transitoria di patrimonio netto. Essi verranno liquidati dalla Regione Lombardia al momento dell'esecuzione della prestazione e/o lavori. Il credito sorto antecedentemente al 2008 e già esposto nell'istruttoria sul bilancio 2012 non si è movimentato.

Il credito di € 7.626.000 è verso l'ASL per € 7.500.000 ed € 126.000 verso altre Aziende Ospedaliere.

- 4) **DOMANDA:** Principali motivazioni dei debiti verso Aziende sanitarie pubbliche (quadro 9, pag. 42; € 28.500.000) derivanti da esercizi anteriori al 2009, fornendo aggiornamenti rispetto a quanto comunicato nella risposta istruttoria relativa al bilancio d'esercizio 2012 (nota SCR Lombardia, n. 11973 del 23/10/2014).

RISPOSTA: E' in corso di definizione la portata debitoria sorta antecedentemente al 2008/2009 verso l'Asl Milano 2. Essa potrebbe realizzarsi mediante la compensazione del debito con i crediti esigibili in essere previa autorizzazione dalla Regione Lombardia.

C) PERSONALE

- 1) *DOMANDA: Motivazioni del mancato conseguimento dell'equilibrio economico per la gestione separata dell'attività libero professionale intramuraria, che registra un disavanzo di € 3.298.000 euro (tabella 3.2.5, pago 21), precisando in particolare la natura dei costi riferiti alla "compartecipazione al personale per ALPI-altra" (€ 1.683.000) ed i criteri di quantificazione dei costi esposti per "indennità di esclusività medica per attività libero professionale" (€ 2.121.000), fornendo aggiornamenti rispetto a quanto comunicato nella risposta istruttoria relativa al bilancio d'esercizio 2012 (nota SRC Lombardia, n. 11973 del 23/10/2014).*

RISPOSTA: Il mancato conseguimento dell'equilibrio economico per la gestione separata per l'attività di libera professione intramuraria è conseguenza di due fattori:

- A) nella voce risultano anche "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c.2 CCNL)", relativi ad utilizzo di personale aziendale in regime extra-orario al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa. Non si tratta quindi di libera professione intramuraria, ma di prestazioni svolte volontariamente e su esplicita richiesta aziendale, da personale dipendente ad incremento della produttività dello stesso, ancorché remunerato secondo modalità tipiche dell'attività effettuata fuori dell'orario di servizio. Tale importo, pari ad euro 1.683.000, non deve essere considerato nella determinazione dell'equilibrio dell'attività professionale intramuraria.
- B) Il costo relativo all'indennità di esclusività per il personale (euro 2.121.000) che svolge attività libero professionale è esposto a costo pieno, vale a dire pari all'indennità annuale pro-capite di tutti gli autorizzati allo svolgimento dell'attività (oltre 200 professionisti su circa 400 complessivi), a prescindere dal volume di attività svolta dal singolo dipendente. Tale imputazione, a costi pieni e non a costi diretti, motivata dalla difficoltà ad imputare consumi orari standard per ogni singola prestazione effettuata, appesantisce in modo significativo il risultato.

- 2) *DOMANDA: Precisazioni relativamente alla costituzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, distinti per i differenti comparti di contrattazione presenti nell'Azienda (dirigenza medico-veterinaria; dirigenza SPTA; personale del comparto), fornendo riscontro, mediante apposita tabella esplicativa, circa l'osservanza dei limiti posti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 (anche in riferimento alle risorse aggiuntive regionali).*

RISPOSTA: Si allega la deliberazione n. 315 del 29/05/2014 ad oggetto: " Ricognizione dei fondi contrattuali del Personale del comparto, della Dirigenza Medica e SPTA anno 2013 " (all. D). Le tabelle allegato D1, D2,D3 mettono a confronto il dato delle unità di personale in servizio nel 2013 (1/1/2013 vs 31/12/2013) rispetto a quello in servizio nel 2010 (1/1/2010 vs 31/12/2010).

Dalle stesse si evince un valore sostanzialmente stabile per la Dirigenza Medica (+ 4,15 unità) e SPTA (+ 2,5 unità) e una riduzione del personale del comparto (- 55 unità) per il quale è stata operata la decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010, risultante dalla deliberazione sopra richiamata e riassunta nella tabella allegato D2.

Le Rar rientrano nel finanziamento regionale di cui ai Decreti di assegnazione n. 752 del 4/2/2013, n. 9725 del 25/10/2013 e n. 9889 del 24/10/2014.

L'importo esposto nel Consuntivo 2013 è riferito all'effettiva spesa per il personale in servizio. Tale importo non viene consolidato nei fondi contrattuali.

L'allegato D3 ne riporta i valori con indicazione di oneri e Irap.

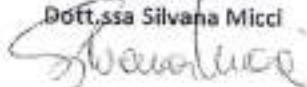
- 3) *DOMANDA: Si chiede di fornire aggiornamenti in ordine alle modalità di rispetto, da parte dell'Azienda sanitaria, delle norme di coordinamento di finanza pubblica (in particolare per consumi intermedi e per assunzioni a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile), alla luce delle norme di legge e/o delle direttive regionali medio tempore intervenute.*

RISPOSTA: L'art. 19 bis della L.R. 33/2009 (misure di razionalizzazione della spesa sanitaria) prevede anche per le aziende sanitarie l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di principio di cui agli art. 6 e 9 del decreto-legge 31 marzo 2010 n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, con facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e livelli essenziali di assistenza.

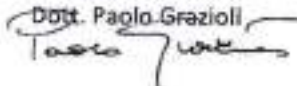
L'Azienda Ospedaliera di Melegnano, nel corso dell'esercizio 2013, ha in generale ridotto i contratti c.d. atipici e raggiunto il progressivo azzeramento dei contratti dell'area amministrativa e tecnica, mentre non è stato possibile contrarre i rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto le due misure si sono sviluppate in modo antitetico. E' risultata infatti prioritaria, in ossequio alla normativa sopra richiamata ed anche su richiesta formulata da uffici di controllo regionali, la trasformazione di alcuni contratti atipici dell'area sanitaria in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, più coerenti con la natura delle prestazioni e con la durata temporale degli incarichi.

L'incremento del personale a tempo determinato è altresì derivato dalla necessità, a invarianza dei servizi e dei livelli di assistenza da offrire all'utenza, di sostituire il personale cessato nell'area sanitaria, in quanto delle cessazioni verificatesi nel 2012 solo in minima parte è stato autorizzato dai competenti uffici regionali il reintegro nel 2013 con personale a tempo indeterminato.

Il Presidente
Collegio Sindacale
Dott.ssa Silvana Micci



Il Direttore Generale
Dott. Paolo Grazioli



ALL. 6)



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |
- [English](#) |

[Home](#) Risultato Ricerca

(pubblicazione aggiornamento elenco prezzi 1 novembre 2012)

aggiornamento pagina web 6 dicembre 2012

Premessa

L'art. 17 della legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, attribuisce all'Osservatorio dei contratti pubblici il compito di pubblicare, a partire dal primo luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva.

Alla luce della norma sopra richiamata, l'Osservatorio dei contratti pubblici si è attivato alla predisposizione di un cronoprogramma che ha previsto le seguenti macroattività:

1. acquisizione da AGENAS dell'elenco di beni e servizi in ambito sanitario su cui basare la elaborazione dei prezzi;
2. individuazione, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), delle stazioni appaltanti da coinvolgere nella rilevazione;
3. predisposizione del questionario per la raccolta delle informazioni che integrano quelle presenti in BDNCP;
4. indagine pilota presso alcune stazioni appaltanti per la verifica dell'adeguatezza del questionario;
5. progettazione, sviluppo e test della procedura telematica per la rilevazione dei dati;
6. rilevazione straordinaria dei dati informativi e assistenza alle stazioni appaltanti;
7. controllo della coerenza/qualità dei dati pervenuti ed eventuali riscontri presso le stazioni appaltanti;
8. analisi economico-statistica dei dati pervenuti/elaborazione dei prezzi di riferimento;
9. pubblicazione dei prezzi di riferimento a partire dal 1° luglio 2012;

L'indagine *ad hoc* predisposta dall'Osservatorio per la determinazione dei prezzi, ha visto partecipi le principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale.

Queste ultime sono state selezionate, su base regionale, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, tra quelle che presentavano la spesa più rilevante in ambito sanitario. La scelta di effettuare la rilevazione su base campionaria è derivata dall'esigenza di rispettare gli stretti termini previsti dalla legge per la pubblicazione dei prezzi garantendo, nel contempo, la qualità dei dati raccolti attraverso un'attività di supporto alle amministrazioni coinvolte nella fase di caricamento e invio dei dati.

L'indagine si è svolta nel mese di aprile 2012 ed ha riguardato gli acquisti di beni (ultimo contratto a partire dal 31 dicembre 2009) e servizi (ultimo contratto in corso) gestiti direttamente dalle stazioni appaltanti interpellate.

Le categorie di beni e servizi fino ad oggi oggetto di rilevazione sono state le seguenti:

- principi attivi;
- dispositivi medici;
- servizio di ristorazione;
- servizio di pulizia;
- servizio di lavanderia;
- materiali da guardaroba;
- prodotti di cancelleria;

I prezzi acquisiti con l'indagine sono stati oggetto di operazioni di riclassificazione, correzione e conversione del dato per essere successivamente elaborati ai fini del rilascio dei prezzi di riferimento. In particolare, una volta completata la raccolta dei dati è stata effettuata un'analisi preliminare della variabilità delle distribuzioni volta ad individuare eventuali valori anomali. Dato l'obiettivo più generale di contenimento della spesa, la verifica dei valori anomali ha riguardato in prevalenza i prezzi compresi tra i valori minimi e gli altri valori rappresentativi della distribuzione come la media e la mediana.

Ove possibile sono state utilizzate tecniche statistiche per la correzione dei dati anomali. In tutti gli altri casi, si è scelto di ricontattare telefonicamente o per via *e-mail* le stazioni appaltanti al fine di una verifica puntuale delle informazioni trasmesse.

Per tutte le categorie di beni e servizi oggetto di indagine si fornisce un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, sempre in un'ottica di contenimento della spesa. Oltre al prezzo di riferimento viene, comunque, pubblicato anche il prezzo mediano. Quest'ultimo, infatti, può costituire un utile termine di confronto in tutti quei casi in cui il prezzo di riferimento, che per sua natura costituisce una misura sintetica dei prezzi comunicati, non riesca pienamente a dar conto dell'eterogeneità, anche qualitativa, dei beni e servizi acquistati.

I prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela tenuto conto dell'eterogeneità che spesso caratterizza i beni ed i servizi acquisiti (in particolare per i dispositivi medici e i servizi) e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte (in questo caso i prezzi sono contrassegnati con il simbolo “#” nella colonna “Note 1”).

Il lavoro fin qui svolto potrà essere sviluppato attraverso il rilascio di prezzi di ulteriori categorie di principi attivi, dispositivi medici e servizi e con la partecipazione di soggetti istituzionali quali AGENAS, Ministero della salute e Ministero dell'economia.

Principi attivi

[Tabella prezzi – formato .pdf 346 kb](#) - (scheda di aggiornamento temporaneo)

Sono forniti 132 prezzi di riferimento ottenuti dalla disaggregazione, per dosaggio e forma farmaceutica, di 43 principi attivi.

I prezzi di alcuni farmaci sono risultati essere molto variabili a causa della compresenza di *originator* e biosimilari.

Per alcuni farmaci (segnalati in corsivo nella tabella) è stato verificato se l'aggiudicazione è avvenuta a forma farmaceutica piuttosto che ad unità di misura. In quest'ultimo caso i prezzi di aggiudicazione sono stati riportati ai dosaggi d'interesse così da renderli confrontabili con gli altri. Il simbolo "*" (nella colonna 'Note 2') indica che il prezzo di riferimento è stato ottenuto da un'aggiudicazione ad unità di misura.

Dalle informazioni raccolte non risultano esserci correlazioni statisticamente significative tra prezzo e quantità acquistata.

Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa il prezzo di riferimento fornito è uguale a quello corrispondente al 10° percentile.

Dispositivi medici

[Tabella prezzi – formato .pdf 311 kb](#) - (scheda di aggiornamento temporaneo)

In relazione ai dispositivi medici si forniscono 163 prezzi di riferimento.

Si sottolinea che ciascun dispositivo medico è classificato in ordine a tre elementi: "Codice CND", "Descrizione" e "Specifiche Tecniche" (es. "A010101 - Aghi ipodermici sterili monouso – G 18 + G 25").

Si deve rilevare, inoltre, che durante l'analisi statistica è stata riscontrata un'elevata variabilità di prezzo in relazione ad alcuni dispositivi medici imputabile, tra l'altro, a fattori qualitativi nonché ad ulteriori specifiche tecniche inerenti ai dispositivi medesimi. In tal caso, il prezzo di riferimento indicato può discostarsi in maniera significativa dal valore mediano.

Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa il prezzo di riferimento fornito è uguale a quello corrispondente al 10° percentile o, nei casi contrassegnati con bassa numerosità, alla media tra il 10° e il 25° percentile.

Servizio di ristorazione

[Tabella prezzi – formato .pdf 101 kb](#)

Per il servizio di ristorazione si forniscono i prezzi di riferimento relativamente alle categorie di utente 'paziente' (unità di misura 'a giornata alimentare'), 'paziente/dayhospital' (unità di misura 'a pasto') e 'dipendente' (unità di misura 'a pasto').

Al fine di fare riferimento a gruppi di contratti omogenei, l'indagine ha tenuto conto della presenza, nel contratto, di eventuali servizi aggiuntivi (servizio cucina esterno alla struttura ospedaliera, servizio distribuzione pasti al paziente, bevande, prenotazione dei pasti, possibilità di

scelta tra menù diversi, costi dei vettori energetici, ecc.). Dall'analisi dei dati è emersa la significatività statistica dei servizi aggiuntivi 'prenotazione dei pasti' e 'distribuzione dei pasti al paziente (consegna testa/letto)' per le categorie di utente 'paziente' e 'paziente/dayhospital'. Nel caso della categoria 'dipendente' il solo servizio aggiuntivo risultato statisticamente significativo è stato quello della 'prenotazione'.

I prezzi di riferimento forniti sono pertanto differenziati, oltre che per categoria di utente e unità di misura, anche sulla base dei servizi aggiuntivi risultati significativi.

I prezzi pubblicati sono aggiornati ad aprile 2012 e devono essere considerati al netto di eventuali oneri di ristrutturazione e di ammortamento macchinari.

Dalle informazioni raccolte non risultano esserci correlazioni statisticamente significative tra prezzi e quantità acquistate.

Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa il prezzo di riferimento fornito è uguale a quello corrispondente al primo quartile (25° percentile).

Servizio di pulizia

[Tabella prezzi formato .pdf – 96 kb](#)

Per il servizio di pulizia si forniscono i prezzi di riferimento relativamente a cinque aree di rischio (altissimo, alto, medio, basso, area esterna) all'interno delle quali le amministrazioni interpellate si sono auto-selezionate. L'unità di misura prescelta è stata il 'canone m2 mensile'.

I dati raccolti hanno evidenziato una forte eterogeneità delle frequenze settimanali di pulizia all'interno delle diverse aree di rischio. Al fine di rendere confrontabili i dati comunicati sono state necessarie alcune operazioni di trasformazione in maniera tale da rendere omogenee le suddette frequenze. Per ogni area di rischio è stata perciò individuata una specifica frequenza settimanale di pulizia in base alla quale elaborare il prezzo di riferimento.

La quasi totalità dei contratti esaminati prevede, quali servizi aggiuntivi, la pulizia delle pareti verticali e una squadra di pronto intervento mentre non include lo smaltimento dei rifiuti speciali e la pulizia delle canalizzazioni dell'impianto di trattamento dell'aria.

I prezzi pubblicati sono aggiornati ad aprile 2012.

Dalle informazioni raccolte non risultano esserci correlazioni statisticamente significative tra prezzi e quantità acquistata.

Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa il prezzo di riferimento fornito è uguale a quello corrispondente al 20° percentile.

Servizio di lavanderia

[Tabella prezzi formato .pdf 95 kb](#)

Per il servizio di lavanderia si forniscono i prezzi di riferimento relativamente alle categorie di utente 'paziente' (unità di misura 'a kg' e 'a giornata di degenza') e 'dipendente' (unità di misura 'a kg' e 'ad operatore sanitario al giorno').

I prezzi 'a kg' devono essere intesi 'non comprensivi di noleggio' mentre i prezzi 'a giornata di degenza' e 'ad operatore sanitario al giorno' devono essere intesi 'comprensivi di noleggio'. Il prezzo 'ad operatore sanitario al giorno' è da considerarsi su una base annua di 365 giorni.

Il numero delle osservazioni su cui si è basata l'elaborazione dei prezzi di riferimento 'a kg' è risultato molto esiguo, pertanto tali prezzi devono essere interpretati con estrema cautela.

A prescindere dall'unità di misura del servizio, occorre inoltre considerare che, sulla base delle risposte pervenute, i prezzi elaborati costituiscono una sintesi di servizi con caratteristiche molto eterogenee in termini di importo complessivo, durata, servizi aggiuntivi (oneri accessori pertinenti al servizio, disponibilità di magazzini e uffici presso la struttura sanitaria, fornitura di qualche monouso, ecc.). Tuttavia, l'influenza di tali caratteristiche sul prezzo del servizio non è risultata statisticamente significativa.

Nell'interpretazione dei prezzi di riferimento può essere utile, in ogni caso, considerare che, anche in assenza di significatività statistica, per la categoria di utente 'paziente' - unità di misura 'a giornata di degenza' circa la metà dei contratti esaminati prevede, quali servizi aggiuntivi, la 'disponibilità di magazzini e uffici presso la struttura sanitaria', il 20% dei contratti include 'oneri accessori di natura pertinente al servizio' e circa il 18% la 'fornitura di qualche monouso'. Per la categoria di utente 'dipendente', unità di misura 'al giorno' il 60% dei contratti prevede la 'disponibilità di magazzini e uffici presso la struttura sanitaria', il 20% dei contratti include la fornitura di 'qualche monouso' e circa il 40% prevede la presenza di altri servizi aggiuntivi. Nella quantificazione 'a kg' oltre l'80% dei contratti esaminati non prevede servizi aggiuntivi.

Si tenga anche conto del fatto che il corrispettivo complessivo del servizio può includere, oltre al costo per il paziente ordinario e al costo per il dipendente, ulteriori componenti di costo legate alla presenza di ulteriori categorie di utenza del servizio (costi per pazienti in day hospital, pazienti in RSA, operatori 118, dialisi, ecc.) per le quali non si fornisce un prezzo di riferimento specifico in quanto non direttamente rilevati dal questionario o, se comunicati nella categoria 'altro', non utilizzati per l'analisi in quanto carenti sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa il prezzo di riferimento fornito è uguale a quello corrispondente al 20° percentile.

Materiale da guardaroba

Tabella prezzi - formato .pdf 97 kb

In riferimento agli acquisti di materiale da guardaroba in ambito sanitario, si forniscono i prezzi di riferimento relativamente ai seguenti prodotti:

- lenzuola cotone 100% America 1a colore bianco/azzurro Dimensioni: ca. altezza cm 160 lunghezza cm 300 finite;
- camice bianco medico uomo/donna cotone 100%;
- pantalone verde/azzurro uomo/donna 100% cotone;
- pantalone bianco uomo/donna 100% cotone;
- casacca bianca tessuto 100% cotone;
- casacca verde/azzurro tessuto 100% cotone;
- zoccoli sanitari da corsia di colore bianco, unisex;
- zoccoli sanitari da sala operatoria di colore azzurro, unisex.

Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa il prezzo di riferimento fornito è uguale a quello corrispondente al 25° percentile.

Per le altre categorie di guardaroba oggetto di rilevazione non sono pervenuti dati sufficienti per l'elaborazione del relativo prezzo di riferimento.

Prodotti di cancelleria

Tabella prezzi – formato .pdf 90 kb

In riferimento ai prodotti di cancelleria in ambito sanitario, si precisa che sulla base dei dati pervenuti ed analizzati la maggior parte della spesa si concentra nell'acquisto di fogli di carta A3 ed A4. In considerazione del fatto che questi due prodotti sono molto standardizzati è stato fornito quale prezzo di riferimento quello corrispondente al 5° percentile.

In tutti gli altri casi il prezzo di riferimento è quello che corrisponde al 10° percentile.

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

 [RSS](#)

SERVIZIO DI LAVANDERIA

Tipo utente	Unità di misura del servizio	Prezzo di riferimento	Mediana	Note 1
PAZIENTE	a kg - senza noleggio	0,50	0,64	#
	a giornata di degenza - con noleggio	3,50	4,20	
DIPENDENTE	a kg - senza noleggio	0,73	0,92	#
	al giorno per operatore sanitario – con noleggio	0,59	0,79	

Il simbolo '#' indica che il prezzo di riferimento è stato elaborato a partire da un numero di osservazioni modesto.



ALL 7

BANCA POPOLARE DI MILANO
856 - S.C. Finanziamenti Privati e Aziende

Fondata nel 1863

Milano, 23 novembre 2015 pm

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO"
Via Pandina 1
20070 Vizzolo Predabissi (MI)

FIDEJUSSIONE N. 0150175887

PREMESSO:

- che codesta Spettabile **AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO"** con decreto n. 551 del 04/11/2015 ha formalizzato l'adesione alla procedura di gara espletata dall' A.O.FBF di Milano per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e della materasseria alla Spettabile **SERVIZI ITALIA S.p.A.**, Via San Pietro n. 59/b - 43019 Castellina di Soragna (Pr) - Periodo dal 01/12/2015 al 31/08/2019. CIG n. 6468766293;
- che a garanzia dell'esatto adempimento da parte della Spettabile **SERVIZI ITALIA SpA** di tutti gli obblighi derivanti da tale aggiudicazione è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo della somma di **Euro 242.834,00,- (Euro duecentoquarantaduemilaottocentotrentaquattro/00)**, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
- che si consente alla Spettabile **SERVIZI ITALIA SpA** di effettuare la costituzione di tale deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione bancaria.

TUTTO CIO' PREMESSO:

La sottoscritta **BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.a r.l.**, con sede legale in Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano, con la presente si costituisce fidejussore solidale nell'interesse della Spettabile **SERVIZI ITALIA SpA** ed a Vostro favore sino alla concorrenza massima di **Euro 242.834,00,- (Euro duecentoquarantaduemilaottocentotrentaquattro /00)** corrispondenti all'ammontare di detto deposito cauzionale definitivo, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Spettabile **SERVIZI ITALIA SpA** in dipendenza di quanto citato in premessa.

Tale fidejussione la sottoscritta **BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.a r.l.** presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 C.C., e alle eccezioni previste dall'art. 1957, 2° comma C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il suddetto nominativo fino al **31 agosto 2019**.

Resta inteso che la sottoscritta **BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.a r.l.** si impegna fin d'ora a versare l'importo della fidejussione entro 15 (quindici) giorni dalla Vostra semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., senza riserva alcuna.

A scopo cessato la presente garanzia dovrà essere resa alla scrivente Banca per regolarità amministrativa.

Distinti Saluti.

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.a r.l.
Sede Centrale
[Firma]
GH - D. VOLTANI



CERTIFICATO n. 0560/6
 CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

SERVIZI ITALIA S.p.A.

Sede e Unità Operativa: Castellina di Scragna - Via San Pietro, 59/b
 43019 Parma (PR) - Uffici Amministrativi

Per la unità operative vedere l'allegato / For Units see Annex 1

E' CONFORME ALLA NORMA
 IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
 FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 39 - 28 - 29 - 35

Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001
 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.

Progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento (disinfezione, lavaggio, finissaggio, confezionamento) e logistica di dispositivi riutilizzabili e monouso quali: tessuti (biancheria piani e vestitori), materassi standard e antiscivolo, accessori (calze, mascherine, guanti, DPI) e DPI ad alta visibilità. Progettazione ed erogazione di servizi integrati di fornitura, noleggio e ricondizionamento (disinfezione, lavaggio, confezionamento e sterilizzazione) e logistica (trasporto, ritiro e distribuzione presso i clienti) di dispositivi medici sterili per l'allestimento del campo operatorio quali: kit sterili di tele e camici in tessuto tecnico riutilizzabile (TTR), kit sterili accessori di teli e camici in cotone, kit sterili di strumentario chirurgico riutilizzabile. Progettazione, installazione, ristrutturazione e gestione di impianti di lavanderia o sterilizzazione. Recupero funzionale e gestione di locali di lavanderia, sterilizzazione, guardaroba/entry point. Gestione di guardaroba e centrali di sterilizzazione ospedaliere. Commercializzazione di articoli in ambito sanitario, DPI, dispositivi medici monouso e riutilizzabili sterili e non, di set procedurali per interventi chirurgici.

Design and provision of integrated services for the supply, rental, reconditioning (disinfection, washing, finishing, packaging) and logistics of reusable or disposable devices such as: textiles (linen and clothing), standard and antiscrub mattresses, accessories (gloves, masks, gloves, PPE) and high visibility PPE. Design and provision of integrated services for the supply, rental, reconditioning (disinfection, washing, finishing, packaging, sterilization) and logistics (transportation, collection and distribution at customer) of sterile kits for operating theatres such as: linen and gowns in technical fabric reusable (TTR), accessories sterile kits of cotton drapes and gowns, sterile kits of reusable surgical instruments. Design, installation, renovation and management of laundry and sterilization facilities. Functional recovery and management of laundry and sterilization buildings and clothing rooms. Management of hospital laundry and sterilization facilities. Trading of medical products, PPE and disposable and reusable medical devices, sterile and no sterile, procedure kits for surgery.

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione della impresa di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Riferito al Manuale della Qualità per l'applicazione dei requisiti della norma di riferimento.
 Refer to Quality Manual for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle aziende.
 The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of company quality management systems.

Data emissione
 First issue
 10/06/1996

Emissione corrente
 Current issue
 24/06/2015

Data di scadenza
 Expiry date
 23/06/2018

ICIM S.p.A.
 Piazza Don Enrico Maffei, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

CISQ is a member of



www.cisq-certification.com

ICIM, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management system certification in the world. ICIM is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 UNI EN ISO 9001:2008
 UNI EN ISO 14001:2004

Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

ALL. 8)

RCT/O e Prodotti Aziende

La tua polizza

Numero: 210649415
Contraente SERVIZI ITALIA

I tuoi riferimenti Allianz

Agenzia principale di PADOVA PEDROCCHI
P.TTA CAPPELLATO P. 18
35122 PADOVA
Telefono: 049 650111
Fax: 049 650350
E-mail: PADOVA2@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Invernizzi 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 08032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 01R - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

Appendice di Variazione

Condizioni di assicurazione

La presente copertina non costituisce parte dell'appendice di Polizza.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Appendice di Variazione

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: SERVIZI ITALIA S.P.A.
Codice fiscale/Partita IVA: 02144660343
Indirizzo: VIA SAN PIETRO 59/B
C.A.P.: 43019 Città: SORAGNA (PR)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2016* Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2017
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

* L'Assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dall' Art. "Decorrenza dell' assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni di assicurazione.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute in Polizza

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - SERVIZI ITALIA	Premi lordi annui
RCT/RCO Imprese Edili, Imprese Industriali, Rischi Diversi	83.069,00
Totale	83.069,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 83.069,00 euro
Periodicità del pagamento: Annuale
Importo alla firma: 83.069,00 euro
Prossima data di pagamento: 31/12/2017

Informazioni sul premio

Il presente contratto prevede il diritto di recesso annuale da parte del solo Assicurato come da art. "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

La presente appendice è parte integrante della polizza n. 77232625 cui si riferisce.

Condizioni particolari di polizza



01G 00002106494150



Appendice n. 210649415

Appendice di Variazione

Proroga termini di pagamento del Premio 30 giorni

Proroga del termine di denuncia sinistri 20 giorni

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione RCT/RCO Imprese Industriali

Oggetto dell'Assicurazione:

L'Assicurazione viene prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività sotto indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza.

Assicurato - SERVIZI ITALIA

Attività professionale:

- lavori di lavanderia, stireria, tintoria, lavasecco con lavori presso terzi

Nell'ambito dell'attività sopra descritta e a maggior chiarimento della stessa si precisa che:

Vedi testo libero

Conteggio del Premio

Garanzia	Elemento	Valore (in euro)	Tasso (per mille)	Premio (in euro)
RCT/O - Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro	Fatturato	151.000.000,00	0,450	67.950,00
Totale				67.950,00

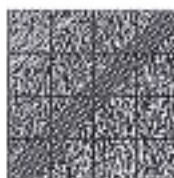
Il premio imponibile sopra riportato è al netto di eventuali addizionali per frazionamento

Avvertenze:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali si intendono per sinistro ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

Massimali/Somme assicurate, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi	Massimale	euro 10.000.000,00 per sinistro euro 10.000.000,00 per persona
R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro		euro 10.000.000,00 per danni a cose euro 10.000.000,00 per sinistro euro 3.000.000,00 per persona



01G 00002106494150



Appendice n. 210649415

Appendice di Variazione

Attività complementare esterna

Consistenza auto	Franchigia	euro 500,00 per ogni sinistro
Danni a cose dei prestatori di lavoro	Limite di indennizzo	euro 5.000,00 per ogni danneggiato e di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00
Danni a cose in consegna e in custodia	Limite di indennizzo	euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00
Danni a cose in lavorazione	Limite di indennizzo	euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	20 % per ogni sinistro con il minimo di euro 1.500,00
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	Limite di indennizzo	euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia	euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato
Danni ai veicoli in sosta in ambito esecuzione lavori	Franchigia	euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato
Danni da incendio	Limite di indennizzo	euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione e dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	euro 2.500,00 per ogni sinistro
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Limite di indennizzo	euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro con il minimo di euro 1.500,00
Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo	euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro con il minimo di euro 2.500,00
Danni subiti da soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori		
Estensioni diverse		
Lavori di manutenzione straordinaria		
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00



01G 00002106494150



Appendice n. 210649415

Appendice di Variazione

Lavori presso terzi; danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00
Malattie professionali escluse malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro	Limite di indennizzo	euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza		
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Limite di indennizzo	euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato
Responsabilità del subappaltatori	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	euro 5.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità personale dei quadri e dei dirigenti		
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro		
Terzi i dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti		
Terzi personale imprese coappaltatrici		
Terzi trasportati su veicoli non adibiti al trasporto di persone		

Parametri per il calcolo del Premio di regolazione

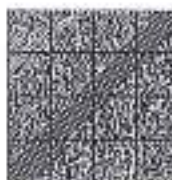
Fermo quanto dispone l'Art. Regolazione del Premio per la parte di premio soggetta alla regolazione stessa si conviene che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito) in nessun caso potrà essere inferiore a 67.950,10 euro oltre le imposte.

Altre condizioni / Precisazioni

Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto surriferito, si prende atto tra le Parti, con decorrenza delle ore 24 del 31.12.2016, che si intende modificare il tasso allo 0,45 p.m. lordo, come indicato in scheda di polizza.

Si intende inserire alle condizioni tutte di contratto la Spett.le Tintoria Lombarda Spa - Strada Statale Quinzanese, 2 - Barberiga (BS) - P. IVA 02067660981. La regolazione premio verrà effettuata sulla somma dei fatturati.

Fermo ed inalterato il resto.



01G 00002106494150



Appendice di Variazione

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Rimb.Premi netti (2)	Saldo premio Imp. firma	Aliquota imposta	Importo imposta	Importo lordo alla firma
R.C. generale	67.950,10	0,00	67.950,10	22,25 %	15.118,90	83.069,00
Totale	67.950,10	0,00	67.950,10		15.118,90	83.069,00

(1) Se è prevista il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

(2) Il rimborso è dovuto per effetto della compensazione del premio pagato fino al 31/12/2016 e non goduto relativamente alla polizza n. 77232628

Dichiarazioni del Contraente

Proposta Questionario

Le dichiarazioni dell'Assicurato sono fornite anche con la proposta-questionario che, debitamente sottoscritto, fa parte integrante della polizza. La Società presta il proprio consenso all'Assicurazione e determina il premio anche in base a tali dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a fornirle veritiere ed esatte, senza tacere, omettere o alterare alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio da parte della Società stessa.

Precedenti polizze annullate per sinistro

Il Contraente dichiara che, nel quinquennio antecedente al perfezionamento della presente Polizza, non sono state annullate, in seguito a sinistri, precedenti coperture assicurative per rischi analoghi a quelli garantiti dal presente contratto.

Precedenti sinistri

Il Contraente dichiara che i soggetti assicurati non hanno ricevuto richieste di risarcimento, durante i cinque anni precedenti il perfezionamento della presente variazione di contratto, per rischi analoghi a quelli garantiti dal contratto in cui la presente variazione di contratto costituisce parte integrante.



Appendice n. 210649415

Appendice di Variazione

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il Fascicolo Informativo modello FI-0012-118-914-27052016 composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione - che dichiara di conoscere e di accettare quale parte integrante del presente contratto;
 - copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti" conforme al modello 7A, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto" conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del Fascicolo Informativo modello FI-0012-118-914-27052016 composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.
Prossimo & Partners Insurance
Al Credito Italiano

Firma del Contraente/Legale Rappresentante 



Appendice n. 210649415

Appendice di Variazione



Condizioni di assicurazione

SOMMARIO

1. Definizioni

2. Condizioni Generali di Assicurazione

3. Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Generale

Condizioni Particolari

Condizioni Particolari di Polizza

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;

Impresa: Allianz S.p.A.;

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che l'Impresa può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (Art.2222 C.C.);

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

In caso di durata minore di 2 anni

Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di durata migliore o uguale ai 2 anni con opzione recesso annuale

Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Condizioni di assicurazione

Trettandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Dichiarazioni inesatte ed omissioni

La dichiarazione inesatta o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'impresa può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Condizioni di assicurazione

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art.583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
 - i prestatori di opera e servizi Art.2222 C.C.)
- che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre le responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
 - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
 - da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
 - da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 - alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
 - alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
 - alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - da furto;
 - a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt.1763-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
 - a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
 - a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
- prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
 - derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
 - verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - ad aeromobili;
 - derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
 - da amianto;
 - da campi elettromagnetici;
 - punitivi di qualunque natura;
 - da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
 - derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Condizioni di assicurazione

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- c) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- e) per i danni da amianto;
- f) per i danni da campi elettromagnetici.

Norme comuni ad entrambe le garanzie

Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile.

L'insadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa soltanto gli infortuni:

- 1) per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- 2) per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- 3) che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'Art.583 del Codice Penale.

Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'insadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni forde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75 % dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterna di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico e su aree ad esso equiparate.

Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia R.C.T. copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, trovantisì nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto e da incendio.

Condizioni di assicurazione

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia che si trovino all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a cose in lavorazione

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è prestata per i danni alle cose oggetto di lavorazione, fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisì a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso. La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisì in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni da incendio

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni" la garanzia è operante, tranne che per i lavori presso terzi, per i danni causati alle cose altrui da incendio delle cose dell'Assicurato.

Si conviene che:

- tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza;
- i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;
- qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso i limiti stabiliti alla precedente lettera a).

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Danni subiti dai soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori

Si intendono inclusi nella garanzia di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) anche le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga, limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- 11 dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- 12 dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- 13 dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- 14 dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- 15 del servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- 16 della proprietà e della manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- 17 dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- 18 dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- 19 dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- 20 dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- 21 della proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- 22 dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnameria, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- 23 dell'esistenza di una squadra antincendio;
- 24 dell'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerenti all'attività dichiarata in polizza;
- 25 del compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dei prestatori di lavoro;
- 26 dell'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Lavori di manutenzione straordinaria

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione e nuovo ed il ripristino di pediglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio e smontaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sono comunque esclusi dalla garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.81/08.

Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimossi.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo "Esclusioni", l'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV, "mobbing" e "bossing".

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.

L'impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico come indicato nella Scheda di Polizza.

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, debitamente delimitata.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Responsabilità dei subappaltatori

In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali polizze di Responsabilità Civile stipulate dai subappaltatori e comunque fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e ogni altro prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

Condizioni di assicurazione

E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'Articolo Persone non considerate terzi sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

Terzi personale imprese coassettatrici

Premesso che l'Assicurato e i suoi prestatori di lavoro possono trovarsi nell'ambito dei lavori assieme ad imprese coassettatrici, sono considerati terzi - limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - i titolari e i dipendenti di tali imprese.

Terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale a carico dell'Assicurato, in qualità di proprietario del mezzo, per fatti a lui imputabili e seguito di trasporto non consentito a norma della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 di persone nelle cabine di guida o a fianco del conducente su autocarri o motocarri e su altri veicoli di sua proprietà, non destinati al trasporto di persone, purché il trasporto sia avvenuto contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato medesimo.

Sono in ogni caso assicurati i danni ai trasportati accolti sui mezzi succitati per motivi di soccorso o di emergenza in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Proroga termini di pagamento del Premio

A parziale deroga dell'Articolo "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", il termine utile per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato come indicato nella Scheda di Polizza.

Proroga del termine di denuncia sinistri

A parziale deroga dell'Articolo "Obblighi in caso di sinistro" si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri si intende elevato come indicato nella Scheda di Polizza.



ALL. 9)

Mod. GAMMA

GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E MATERASSERIA, OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Il sottoscritto Luciano Facchini nato a Udine il 13/10/1954, residente a Codroipo (UD) in via Casarsa della Delizia n. 15, nella sua qualità di Presidente CDA e Amministratore Delegato della ditta Servizi Italia SpA, ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

	A	B	C	D	E
	BIANCHERIA PIANA (DEGENTI)	TOTALE	prezzo giornata degenza riferimento prezzi AVCP	Prezzo offerto	Totale annuo iva esclusa
1	giornate degenza	122.000			
2	day hospital	3.100			
3	biciboca	3.000			
4	mac	12.850			
5	trattamenti dialitici	15.100			
6	totale	156.050	€ 3,50000	€ 2,93	€457.226,500
	BIANCHERIA CONFEZIONATA (DIPENDENTI)				
7	totale dipendenti	1.700			
8	giornate lavorative per dipendente annue	240 ³⁶⁵			
9	totale giornate lavorative dipendenti annue (B7 *B8)	408.000- 620.500	€ 0,59	€ 0,50	€310.250,000
	MATERASSERIA		prezzo giornata solare base d'asta		
10	N. POSTI LETTO	560			
11	GIORNATE SOLARI X POSTO LETTO/MESE	30			
12	TOTALE GIORNARE SOLARI/MESE (B10*B11)	16.800			
13	TOTALE GIORNATE SOLARI/ANNO (B12*12)	201.600	€ 0,59940	€ 0,45	€ 90.720,000
	TOTALE ANNUO COMPLESSIVO				€858.196,500
	TOTALE QUADRIENNALE COMPLESSIVO				€3.432.786,000

Inoltre per i sotto indicati ulteriori lavaggi dichiara di offrire lo sconto unico percentuale, sui prezzi di riferimento di seguito indicati:

Rif.	Ulteriori lavaggi	Prezzo unitario base d'asta IVA esclusa	Sconto % offerto
1*	Lavaggio biancheria Ente, indigeni etc.	Euro/Kg. 0,75=	5%
2*	Lavaggio e riparazioni comprese tende dell'Ente	Euro/Kg. 2,00=	5%

* N.B.: lo sconto indicato nella sopra riportata tabella non concorre alla determinazione punteggio economico

Si dichiara:

- di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull'esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico e di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l'espletamento del servizio stesso.
- che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono pari a € 525,00.
- che i costi per la sicurezza interna afferenti all'esercizio dell'attività svolta, compresi nell'importo offerto, ammontano ad € 34.328,00.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

18 MAR 2015

SERVIZI ITALIA S.p.A. -
L'Appalto è stato assegnato a
L'Appalto è stato assegnato a
L'Appalto è stato assegnato a

N.B. La presente dichiarazione va resa in carta legale o resa tale e con firma autenticata, ai sensi di legge (autocertificazione - fotocopia del documento di identità del rappresentante legale o di chi firma il modello):

- dal titolare per le imprese individuali;
- dall'amministratore o da chi rappresenta la società
- in caso di R.T.I dal mandatario e da ciascun mandante

CARTA D'IDENTITA' VALIDA
FINO AL 01/11/2020

AR 4252525

SPESSE DI STAMPAGGIO - 1000

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CODROIPO

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 4252525

DI
FACCHINI
LUCIANO

Cognome FACCHINI
Nome LUCIANO
nato il 13/10/1954
(anno a. 1451 F. A)
a UDINE ()
Cittadinanza ITALIANA
Residenza CODROIPO
Via VIA CASARSA DELLA DELIZIA 15
Stato civile -----
Professione -----
CONGIUNTI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura MT. 1,73
Capelli GRIGI
Occhi VERDI
Segni particolari NESSUNO



Firma del Sindaco Luciano Facchini

CODROIPO N. 02/11/2010



IL SINDACO
L'IMPIEGATO DELEGATO

OPZ. REGISTRIA
DIR. C. IDENT.
TOTALE

EURO
EURO
EURO

0,26
5,16
5,42

ALL. 10 - (BIS)



Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

Affari Generali e Legali
Prot. n. 170

Vizzolo Predabissi, li 18.12.2014

Al Dirigente Responsabile
U.O.S. Gestione Aziendale
delle Procedure di Gara
Avv. Maria Concetta Morabito
Sede

Oggetto: Richiesta di parere su proposta transattiva, ex art. 239 del D.Lgs 163/2006. Proposta di deliberazione avente ad oggetto la "servizi vari da parte dell'RTI Ferco srl, Lancar srl, Universal Service srl e solo da quest'ultima resa quale componente di altra RTI. Approvazione di accordo transattivi ex art. 1965 del cc. e art. 239 D.lgs 163/2006 e smi tra l'AO di Melegnano e Ferco srl, Lancar srl, Universal Service srl".

Con la proposta di deliberazione in oggetto - trasmessa con nota e.mail del 06.10.2014 e acquisita agli atti, l'U.O.S. Gestione Aziendale delle Procedure di Gara ha rappresentato in sintesi:

- con deliberazione n. 167 del 21.03.2008 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Ferco s.r.l. - Lancar s.r.l. - Universal Service s.r.l. di Milano il servizio di pulizia e sanificazione da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori Territoriali facenti parte dell'A.O. di Melegnano per un quinquennio a decorrere dal 01.06.2008, oltre all'eventuale rinnovo per ulteriori trentasei mesi, per un importo complessivo pari ad € 36.288.000,00 iva compresa;
- con deliberazione n. 362 del 15.05.2013 sono stati rinnovati, per un periodo di trentasei mesi, i rispettivi contratti in essere con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese formato da Ferco s.r.l. - Lancar s.r.l. - Universal Service s.r.l. e con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese formato da National Cleannes s.r.l. - Co.Lo.Coop Soc. Coop - Universal Service s.r.l., per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori Territoriali facenti parte dell'A.O. di Melegnano;
- che, sulla scorta delle molteplici esigenze rappresentate dai Responsabili di diverse Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera nel corso degli anni precedenti, il servizio si è ampliato con l'affidamento in modo continuativo di attività aggiuntive, di prestazioni straordinarie non prevedibili, per far fronte a necessità indefettibili e urgenti (spandimenti, rovesciamenti, rotture, cadute di materiale, ecc.) nonché di attività logistiche di strutture afferenti all'Azienda Ospedaliera di Melegnano negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014;

- che tali prestazioni aggiuntive sono proseguite *de facto*, in assenza cioè di un formale atto amministrativo che le autorizzasse;
- che il servizio non essendo mai stato regolarizzato con atto amministrativo, ha prodotto fatture insolute per un importo pari a euro 958.504,22;
- che i legali rappresentanti delle società appartenenti all'ATI hanno sollecitato il pagamento delle fatture insolute, pena il recupero forzoso del credito.

Così riassunta la vicenda, l'U.O.S. Ufficio Procedure di Gara intende definire, in via transattiva, la questione insorta nei termini di seguito rappresentati:

- il Raggruppamento Temporaneo di imprese formato da Ferco srl - Lancar srl - Universal Service srl, relativamente al servizio de quo, rinuncia ad un importo pari ad € 26.548,05 (iva compresa), pari ad equivalente in sconto percentuale sul totale dell'importo vantato del 2,9329% circa;
- l'A.O. di Melegnano, a fronte della riduzione concessa, si impegna a liquidare e pagare prontamente il credito rimanente pari a 931.956,16 (iva compresa);

Tutto ciò premesso l'U.O.S. Procedure di Gara chiede di acquisire parere ex art. 239 del Codice degli Appalti.

Preliminarmente si rileva che la richiesta di parere è stata ritenuta meritevole di approfondimento ricorrendo, nella situazione *de qua*, i presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 239 del codice degli Appalti che espressamente prevede: "Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso".

Ciò detto, ai fini di inquadrare la fattispecie oggetto del presente avviso, occorre precisare l'ambito legislativo nel quale vanno ricercati i presupposti di legittimità.

Sull'ammissibilità della transazione

Occorre, anzitutto, rammentare che per le pubbliche amministrazioni statali, l'art. 14 del R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) stabilisce la procedura che deve essere seguita per addivenire all'accordo transattivo, così ammettendo implicitamente la possibilità di concludere questo particolare contratto.

Ai sensi dell'art. 1965 del c.c., la transazione "è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti."

Con specifico riguardo ai contratti di appalto, l'art. 239, comma 1, del Codice prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario (art. 240 del codice dei contratti), le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile". Quanto agli aspetti procedurali il codice prescrive che il Dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento, esamini la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Ai sensi del comma 4, la transazione ha forma scritta a pena di nullità.

A fronte di tale generale ammissibilità, che indubbiamente legittima gli enti a risolvere i conflitti con transazione, vengono in rilievo i limiti connessi a questo negozio, sia quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico che quelli specifici discendenti dalla natura pubblicistica del soggetto contraente.

Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti è finalizzata alla tutela concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore tutela dell'interesse dell'ente pubblico, la cui attività è finalizzata al criterio di corretta azione amministrativa.

Sicché la soluzione concordata - ovvero la transazione - si inserisce "nell'esercizio di un potere pubblicistico che non può sottrarsi al quadro delle regole proprie della spendita di detto potere e perciò oggetto di negoziazione e di formalizzazione nel successivo provvedimento non può essere una illimitata gamma di scelte discrezionali da parte dell'amministrazione, ma solo l'individuazione di una fra più soluzioni comunque idonee ad azionare il soddisfacimento dell'interesse pubblico" (deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia 26/2008/MB).

Requisiti essenziali dell'accordo transattivo

a) Esistenza della *res litigiosa*

L'art. 1965 del cc prevede al comma 1 che le parti debbano farsi reciproche concessioni allo scopo di porre fine ad una "lite già cominciata" o per prevenire una "lite che può sorgere tra loro"

Presupposto della transazione è, dunque, l'esistenza di una lite in atto o potenziale (*res litigiosa*) che deve essere di esito incerto in ordine alla spettanza di un diritto (*res dubia*). E' quindi necessaria l'incertezza in capo alle parti circa la soluzione della controversia che sta per insorgere o che è insorta tra esse.

La giurisprudenza contabile ha chiarito (deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia 1116/2009/PAR) che, ai fini dell'ammissibilità della transazione, è necessaria l'esistenza della *res litigiosa*, cioè di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata.

Presupposto della transazione è, quindi, la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione che serve ad individuare le reciproche concessioni, e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 cod. civ.)

Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta dell'elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 Ottobre 1999 ha inoltre precisato che "affinchè una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una *res dubia* e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall'altro che nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche; oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto giuridico o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa

ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni...".

b) Diritti disponibili (art. 1966, comma 2 c.c.).

La transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, quindi, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge (art. 1966, co 2 cc); anche per il Consiglio di Stato non è consentito derogare alle disposizioni cogenti fissate dal Codice (cfr. Cons. St., sez. V, sent. 2 febbraio 2010, n. 445).

c) Patrimonialità del rapporto giuridico (art. 1321 cod.civ.)

Altro requisito essenziale dell'accordo transattivo è, in forza dell'art. 1321 del c.c., la patrimonialità del rapporto giuridico e quindi suscettibile di valutazione economica. Rimangono pertanto fuori tutti i negozi transattivi volti alla regolamentazione di interessi attinenti alla dimensione esistenziale.

d) Forma (art. 239 comma 4 D.Lgs. 163/2006)

Quando a stipulare una transazione è una Pubblica Amministrazione la transazione necessita, a pena di nullità, della forma scritta che è quindi richiesta *ab substantiam*. Infatti l'art. 239 comma 4 del codice dei contratti pubblici prescrive che la transazione debba avere la forma scritta, a pena di nullità, per garantire la certezza dell'accordo.

Quanto ai termini (soggetto ed oggetto) del contratto di transazione va ricordato che i soggetti debbono essere dotati non solo di capacità giuridica ma debbono avere anche la legittimazione, intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione.

Per altro verso occorre porre rilievo che il vaglio delle scelte in ordine all'*an* della transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto non è consentito agli amministratori se non limitatamente alla rispondenza delle stesse ai criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa. La scelta deve sempre rispondere ai criteri di prudente apprezzamento, principio al quale deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa.

In tale senso uno degli elementi che l'ente deve considerare è la **convenienza economica** della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.

E' necessario, quindi, valutare la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio e prevenire quanto più possibile future controversie giudiziali - anche attraverso la volontà di rinunciare ad una contesa - grazie a reciproche concessioni che privato e Pubblica Amministrazione si fanno; concessioni che non è necessario che siano di peso equivalente.

* * * *

Nella proposta di deliberazione così come formulata si evince, in generale, il rispetto dei principi fin qui esposti e la transazione evidenzia un approccio razionale tendente a risolvere una situazione di conflitto esistente già da tempo tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'ipotesi che qui ci occupa è una di quelle che il codice civile "prevede" come possibile conflitto da transigere: la disponibilità del diritto ex art. 1965 co. 2, - la patrimonialità del rapporto giuridico - la discorde valutazione delle parti relativamente ad "impedimenti" attinenti a reciproci obblighi nella esecuzione del contratto; valutazioni tanto divergenti che aprirebbero - si può affermare quasi senza dubbio - un contenzioso che, oltre che paventato, è concretamente ipotizzabile, data l'effettiva prosecuzione dei rapporti con il fornitore RTI Ferco che, pur in

assenza di un formale atto amministrativo per i servizi vari e in surplus, ha eseguito la fornitura ed producendo *de facto* fatture insolute per un importo di 958.504,22 euro iva inclusa con conseguente esposizione dell'Ente ad un'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

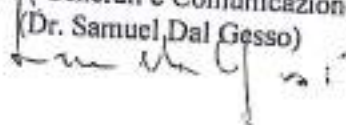
Dalla valutazione del Dirigente dell'U.O. Procedure di Gara di dirimere in via transattiva le divergenze insorte con l'RTI Ferco-Lancar-Universal Service, concedendo a fronte di uno sconto di circa il 2,9329% (comprensivo dell'utile d'impresa) sulle fatture insolute il pronto pagamento del credito residuo vantato dal fornitore (ovvero € 931.956,16), discende anche in capo al medesimo l'assolvimento dell'onere della verifica dell'esecuzione del servizio nonché la regolarità e conformità alle direttive impartite.

In sede di giudizio difficilmente l'ente verrebbe esonerato dal pagamento di una fornitura di fatto impartita ed eseguita, con inevitabile aggravio di spese legali.

A tal proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23385/08 hanno affermato che: *"in presenza di prestazioni eseguite in favore di un ente pubblico in violazione delle procedure di scelta del contraente stabilite a pena di nullità, ovvero davanti ad un contratto inesistente, all'appaltatore non spetta un corrispettivo contrattuale, ma deve applicarsi il meccanismo dell'articolo 2041 c.c."*.

Nello specifico l'articolo 2041 del c.c. riconosce a chi abbia eseguito una prestazione con contratto nullo o inesistente un'indennità rapportata alla diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione assoluta dei benefici e delle aspettative connessi con la controprestazione pattuita, con particolare riguardo al "profitto d'impresa" che sarebbe, invece, spettato se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.

Il Direttore U.O.C.
Sviluppo del Personale,
Affari Generali e Comunicazione
(Dr. Samuel Dal Gesso)



Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Roberta Brambilla
Pratica trattata da: Dr.ssa Maria Teresa La Torre

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Affari Generali e Legali: Via Pandina, 1 - 20070 Vizzolo Predabissi - Tel 02.98058230 Fax 02.98058293
www.aomelegnano.it - e.mail affari_generali@aomelegnano.it - CF e PI 12319420159